

rafforzamento del comparto creditizio e contenimento dei costi.

2018

Banca d'Italia ribadisce:

necessità di ricapitalizzazione;

rilancio operativo;

incremento della redditività;

mantenimento adeguata liquidità;

valutazione dell'adeguatezza degli accantonamenti a fronte dei crediti deteriorati e, in particolare per le inadempienze probabili (UTP o IP);

al 30/06/2018 perdita consolidata di € 140 mln, dovuta a svalutazione degli avviamenti e ad accantonamenti su esposizioni creditizie;

i coefficienti patrimoniali diminuiscono sotto le soglie fissate dalla vigilanza.

A novembre la Banca d'Italia, constatando l'inadeguatezza della ristrutturazione, invita gli organi aziendali a comunicare gli eventuali sviluppi nella ricerca di investitori e i progressi nel progetto di integrazione con altre banche popolari. La Vigilanza richiede inoltre alle funzioni di controllo interno di svolgere una verifica sulla correttezza della classificazione e degli accantonamenti sulle esposizioni dei maggiori gruppi affidati.

Al 31/12/2018 si rileva la perdita consolidata di € 430 mln e l'ulteriore discesa dei coefficienti patrimoniali sotto la riserva di conservazione del capitale.

2019

Forte conflittualità tra i vertici aziendali che determina uno stallo gestionale;

avvio di procedimento sanzionatorio amministrativo nei confronti della BPB e di alcuni dirigenti ed ex

pagina 96 di 192

dirigenti per carenze nei controlli relativi al processo del credito;

tentativi di aggregazione grazie all'introduzione dell'incentivo fiscale;

in vista del parziale rinnovo del CdA, invito da parte della Banca d'Italia di inserire elementi dotati di autorevolezza, reputazione e adeguata esperienza.

Giugno – avvio di accertamenti ispettivi a spettro esteso.

L'accertamento ispettivo del 2019 ha comportato nr. 25 rilievi, di cui nr. 23 di conformità e nr. 2 di tipo gestionale, dettagliatamente esposti nelle pagine 181- 183 della relazione, qui richiamate, riassumibili nei seguenti punti: 1) inadeguatezza dei sistemi di governo e controllo per assicurare la sana e prudente gestione; 2) gravi carenze nella gestione dei rischi; 3) redditività strutturalmente deficitaria.

In particolare, le criticità attengono alla Governance, alla situazione patrimoniale e reddituale, ai controlli interni, al rischio legale e contenzioso in relazione all'intero ammontare degli aumenti di capitale del 2014 e 2015 per circa € 330 mln, al rischio di liquidità e di tasso, alle rettifiche ispettive, alla situazione aziendale ed alle ulteriori circostanze analiticamente esposte nelle pagine 185 – 215 della relazione del ctu.

Gli esiti si riassumono nei seguenti punti:

	Ambito	Esito
2010	Spettro esteso	Parzialmente sfavorevole
2013	Mirato: Rischio di credito; governance; sistema dei controlli interni; compliance.	Progressi, ma ancora aree di debolezza. Redatto piano di rimedio
2016	Adeguatezza patrimoniale e credito	Parzialmente sfavorevole
2019	Spettro esteso	Sfavorevole

Gli addebiti allegati in citazione debbono essere valutati in forza degli elementi documentali e tecnici innanzi richiamati, sotto il profilo soggettivo, in relazione al diverso ruolo dei convenuti ed

pagina 97 di 192

ai rispettivi periodi di svolgimento degli incarichi.

Al riguardo va peraltro osservato che l'attrice ha indicato quale legittimato passivo anche [REDACTED], quale «*Vice Direttore Generale*» della BPB dal 9/05/2011 al 14/10/2015 (attribuendogli tuttavia l'operatività di «*Direttore generale di fatto*») e, senza soluzione di continuità, di «*Condirettore generale*» dal 14 ottobre 2015 al 30 gennaio 2019.

L'attrice ha poi richiamato l'ultimo rapporto ispettivo dell'AdV nel quale è riportato che [REDACTED] si «*frapponeva tra il vertice dell'esecutivo (AD o DG) e il resto della struttura organizzativa*», anche se si registrava in ogni caso «*la sistematica presenza di entrambi i figli alle sedute del CdA*». Invero, «*la componente familiare dei Jacobini ha rappresentato nel tempo la costante ai vertici della Banca cui si sono affiancati i consiglieri con delega e/o i direttori generali*», almeno fino al principio del 2019 quando il dr [REDACTED] è stato almeno formalmente estromesso dalla «*gestione ordinaria della Banca*».

In sostanza la Banca ne ha allegato l'esercizio di funzioni amministrative di fatto, nell'accezione innanzi chiarita.

In ordine all'attività istruttoria, va rigettata la richiesta attorea di acquisizione di informazioni scritte, atti e documenti, relativi a procedimenti penali, procedure concorsuali e procedimenti sanzionatori, perché esplorativa e dilatoria, tenuto conto dell'ampia ricognizione documentale svolta dal ctu, nel contraddittorio delle parti e con pieno esercizio dei poteri, delle parti e del ctu, richiamati nell'ordinanza di conferimento dell'incarico dell'1.12.2022.

Per le medesime ragioni va rigettata la richiesta di esibizione documentale reiterata in sede di precisazione delle conclusioni da [REDACTED].

Deve altresì ritenersi superflua la richiesta di interrogatorio formale del convenuto contumace [REDACTED], deferito dall'attrice su capitoli inerenti circostanze esaminate in via documentale, nonché la prova testimoniale sui capitoli richiamati in sede di precisazione delle conclusioni dalla

pagina 98 di 192

società di revisione, analogamente vertente su circostanze suscettibili di prova documentale.

Quanto al profilo oggettivo dell'*an* della responsabilità e delle contestazioni, la Banca in relazione a tutte le operazioni creditizie ha allegato in primo luogo, quali condotte fonte di responsabilità, l'applicazione di generalizzate regole e prassi imprudenti di concessione e gestione dei fidi, oltre che iniziative devianti od inosservanti delle norme in materia.

In ordine a tale addebito, va condivisa l'osservazione del CTU che, richiamandosi ai rilievi della Banca d'Italia, ha sottolineato l'importanza, nell'attività creditizia, della verifica delle possibilità di rimborso delle società affidate e del loro livello di indebitamento.

I dati di bilancio ed in particolare il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto, oltre che tra patrimonio netto e totale attivo, offrono criteri di valutazione del rischio di insolvenza e, conseguentemente, dei criteri di sana e prudente gestione del rischio, mentre le garanzie, attivabili in caso di inadempimento, assolvono alla successiva mitigazione del rischio.

Nella valutazione *ex ante* del diligente esercizio ██████ vità bancaria non può pertanto prescindersi dall'esame della situazione complessiva del soggetto finanziato, ferma restando la necessità della ponderazione di tutti gli ulteriori elementi che, pur in presenza di criticità di rimborso, conducono in ogni caso, con valutazione prudenziale - doverosa nell'esame prognostico - al giudizio di ragionevole erogazione del credito, quali, a titolo esemplificativo, la destinazione delle risorse ad iniziativa imprenditoriale di più che prevedibile successo ed anche il soddisfacente livello delle garanzie offerte.

Tale criterio deve quindi essere assunto a base della valutazione in ordine alle specifiche operazioni esposte in citazione.

Quanto al criterio di accertamento e di stima dei danni, l'attrice ha allegato in citazione, quale danno patrimoniale, l'ammontare dei finanziamenti erogati in violazione dei criteri di diligente esercizio ██████ vità creditizia, indicando, per ciascuna delle specifiche operazioni descritte, l'esposizione del gruppo od il minore importo dell'inadempienza probabile, evidenziando, nei limiti

pagina 99 di 192

delle preclusioni assertive, l'irrecuperabilità dei crediti nei confronti delle società, alcune delle quali fallite ed altre poste in liquidazione o prive di patrimonio sufficiente.

In relazione a tali voci risarcitorie le controparti, nei termini di deposito della prima memoria ex art.183, comma sesto, n.1, c.p.c., hanno sollevato contestazioni di merito in relazione al profilo dell'imputazione soggettiva e, dal lato oggettivo, in relazione ad entità ed irrecuperabilità.

In ordine al danno risarcibile va osservato che, secondo condivisibile orientamento di legittimità *“gli amministratori di banche, ove abbiano concesso credito in violazione dei criteri di diligenza, sono tenuti al risarcimento del danno attuale, arrecato al patrimonio della banca, consistente, in ragione della svalutazione del portafoglio crediti e dei costi di gestione finalizzati al rientro, nella riduzione della sue capacità gestionali e di investimento, senza che sia necessario attendere l'esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte al recupero dei finanziamenti erogati”* (Cfr. Cass. Sez. I n. 37440/2022; id. n.23632/2016).

Nella vicenda in esame il danno patrimoniale allegato, nei termini innanzi indicati, deve essere dunque valutato sulla base delle circostanze esposte nei termini delle preclusioni assertive e secondo le emergenze probatorie acquisite, nel contraddittorio delle parti, anche nel corso della disposta indagine contabile.

Al riguardo va peraltro precisato, quale criterio di determinazione del danno patrimoniale riferibile a tutte le operazioni oggetto di successiva disamina, che nella memoria istruttoria l'attrice ha dato atto di aver ceduto in data 29 giugno 2020, i crediti a sofferenza e ad incaglio verso la clientela, compresi quelli scaturenti dalle posizioni contestate nel presente giudizio, ad AMCO, società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e preposta istituzionalmente all'acquisto dei crediti di difficile esigibilità dalle banche italiane in difficoltà.

I dati desumibili da tale cessione, tempestivamente prodotta, debbono dunque essere assunti ai fini della determinazione del danno sofferto in termini di certezza.

pagina 100 di 192

Al riguardo va tuttavia precisato che il ctu ha tenuto conto dei rilievi delle parti e dei rispettivi consulenti, escludendo correttamente le argomentazioni tecniche fondate su fatti e censure non esposte in citazione e, sulla base di tale criterio operativo, non ha considerato le differenti voci risarcitorie ed i diversi criteri di quantificazione dei danni esposti nella relazione del consulente di parte attrice, desumibili dal prospetto di raffronto riportato alle pagine 314 – 316 della relazione dell’ausiliario, qui richiamate.

Condivisa la descritta metodologia di analisi, nella stima dei danni deve tuttavia tenersi conto del dato fattuale del prezzo di cessione dei crediti a sofferenza o ad incaglio conseguito dall’attrice, al fine di evitare duplicazione di poste risarcitorie e pervenire alla determinazione del pregiudizio patrimoniale certo, in termini di differenza tra valore nominale dei crediti e prezzo di cessione.

Da ultimo, nessun rilievo vincolante può attribuirsi alla pronuncia resa dal Giudice del lavoro, che ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall’attrice nei confronti di soggetti apicali dell’istituto, addetti alla Direzione Crediti e Business, peraltro inerente la sola posizione del Gruppo Maiora, per difetto di prova del *quantum*, pur a fronte della dichiarata negligenza dei dipendenti.

Ed invero, posto che, quanto all’*an*, la dichiarata negligenza dei dipendenti non esclude astrattamente, la concorrente responsabilità di amministratori o sindaci, la ritenuta carenza probatoria del *quantum* da parte del Giudice del Lavoro non costituisce statuizione vincolante in questo giudizio, fondato su diverso titolo contrattuale e promosso nei confronti di soggetti in diverso rapporto contrattuale con l’attrice.

In ordine ai rapporti con Maiora Group s.p.a., vengono in rilievo: **1)** la concessione al Gruppo Maiora di finanziamenti chirografari dal 2012, ammontanti a fine 2018, a euro 98,4 mln circa, su un totale di esposizione verso la Banca pari a circa euro 140 mln; **2)** l’incremento per circa 15 mln di euro della esposizione del Gruppo Maiora verificatosi tra la fine del 2017 e il primo semestre del 2018, mediante sconfinamenti, posto che il Consiglio di Amministrazione della Banca in precedenza aveva

pagina 101 di 192

valutato in euro 125 mln il «*plafond individuale*» del Gruppo Maiora.

In ordine alla situazione del Gruppo va rilevato che, a fine 2018, la complessiva esposizione del Gruppo Maiora ammontava a euro 140,3 milioni, di cui euro 41,9 mln. garantiti da ipoteche ed i residui 98,4 mln. di euro chirografari.

L'origine del rapporto con il Gruppo Maiora è risalente al 2012, ma con pregressi rapporti con le società che tramite operazioni di scissione diedero configurazione alla nuova entità.

Il patrimonio netto della società era inizialmente di euro 53 mln circa, che diventeranno circa 55 mln a fine 2012, grazie al risultato economico di periodo. L'indebitamento è però già di 168 mln di euro, oltre 3 volte il patrimonio netto e quindi con un'esposizione obiettivamente rischiosa, sia in termini assoluti che relativi.

Dall'esame dei bilanci compiuto dal ctu (Cfr. pagg. 500- 501) emerge, inoltre, che la rigidità del debito di Maiora non diminuisce mai, ma cresce costantemente, fino a livelli di assoluto pericolo, quando nel 2015, a causa di pesanti perdite (37 milioni di euro) e alla conseguente notevole erosione patrimoniale, il *debt ratio* (indebitamento /patrimonio netto) diventa di nove volte, con un ulteriore appesantimento nel biennio successivo.

Il dissesto si manifesta in tutta la sua gravità con il bilancio del 2017, che espone clamorose perdite operative (61 milioni di euro) e netta (116 milioni di euro), che portano la società in deficit patrimoniale per 88,5 milioni di euro e quindi in preciso stato di decozione.

Quanto ai finanziamenti chirografari di € 98,4 mln, alla luce dei richiamati addebiti dell'attrice, va osservato che la consistenza dell'esposizione del gruppo Maiora verso la BPB era pari a 168 mln di euro alla fine del 2012, ossia il triplo rispetto al patrimonio netto. Tale indebitamento societario, come osservato dal ctu, non esprimeva i caratteri della probabilità di insolvenza emersi successivamente, nel 2016 e nel 2018, con un rapporto salito addirittura a nove volte.

pagina 102 di 192

La sproporzione tra indebitamento e patrimonio netto alla fine del 2012 induce tuttavia a ritenere irragionevole, ferma la concedibilità delle erogazioni, la mancata pretesa di garanzie, reali o personali.

Ed invero, salva l'insindacabilità delle scelte in ordine alla politica del credito, appare assolutamente irragionevole e contraria ai principi di svolgimento diligente attività creditizia, la mancata richiesta di garanzie, tenuto conto sia dell'entità dei finanziamenti erogati e sia dell'esposizione nota.

In questo primo arco temporale, quindi, l'attività creditizia in favore del Gruppo Maiora non è stata improntata ai canoni della diligenza professionale esigibile dall'accorto banchiere, per negligente sottovalutazione della condizione economico-patrimoniale, della congruità delle garanzie offerte e delle capacità di rientro.

A tanto deve aggiungersi l'incremento di 15 mln di euro della esposizione, oltre il *plafond individuale* del Gruppo Maiora, valutato in precedenza dal Consiglio di amministrazione della Banca in euro 125 mln, riconducibile a sconfinamenti accordati dal Comitato Crediti, ma non sottoposti all'attenzione del Consiglio di amministrazione in violazione di quanto previsto dal "Regolamento Fidi".

Rileva altresì, in ordine alla condotta pregiudizievole, la "prassi anomala" delle proroghe degli affidamenti del luglio 2018, in un quadro di evidente dissesto.

Venendo quindi alle responsabilità dei singoli convenuti, la Banca ha recepito il grave stato di crisi della società tardivamente, classificando il 28 giugno 2018 l'esposizione a inadempienza probabile e quantificando un primo dubbio esito di euro 8,9 milioni.

Il 26 giugno 2018 il Cda della stessa BPB era infatti a conoscenza di un bilancio provvisorio di Maiora al 31 dicembre 2017 che si chiudeva con una perdita di euro 40 milioni: pressoché un terzo di quella che sarà poi la perdita di esercizio definitiva (euro 116 milioni).

La Banca d'Italia nell'Allegato 4 al Rapporto Ispettivo del 2020 (pagg. 11 e 12) ha evidenziato che:

- Maiora Group S.p.A. è stata classificata a "Utp" (Inadempienza Probabile), su proposta della

pagina 103 di 192

Direzione Crediti, con delibera del 26/06/2018, in considerazione del mancato rispetto dei termini di rientro concordati su alcune linee di credito e dell'emergere di informazioni negative in merito al Gruppo Maiora;

- Fimco S.p.A. è stata classificata a "Utp" in data 08/10/2018, congiuntamente alle altre società del Gruppo Maiora Cala Ponte S.p.A., Ambasciatori S.r.l. e Colonna Prima S.r.l.;
- il CdA di BPB tenutosi in data 28/03/2019 ha incrementato, a seguito della richiesta di concordato "in bianco" depositato da FIMCO S.p.A. e Maiora Group S.p.A. presso il Tribunale di Bari, gli accantonamenti complessivi sulle posizioni del Gruppo Maiora, con riguardo alla data del 31/12/2018, da euro 37 a euro 82 milioni;
- il medesimo CdA ha deliberato in data 26/06/2019 di non aderire al piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 L.F. proposto dal Gruppo Maiora, incrementando il relativo dubbio esito al 31/12/2018 di ulteriori euro 20,5 milioni.

In ordine a tale deterioramento della posizione, solamente nel secondo semestre del 2018 viene accertato, per effetto di indagini interne, che tale relazione era stata gestita in prima persona dai vertici della Banca (il Presidente [REDACTED] e il Condirettore generale [REDACTED] e quindi dalla Direzione Crediti) in base a logiche estranee alla sana e prudente gestione della Banca, disattendendo le regole che la Banca si era data in materia di erogazione e gestione del credito.

Prima di allora, pertanto, i Consiglieri non esecutivi erano sostanzialmente tenuti all'oscuro di una serie di informazioni e di elementi di giudizio sull'effettiva situazione della società Gruppo Maiora, con i cui esponenti in sostanza interloquivano Marco e [REDACTED]

Emerge, peraltro, dalle verifiche dell'ausiliario che la posizione del Gruppo Maiora era monitorata dal Comitato Crediti, al quale partecipavano l'Amministratore Delegato ([REDACTED] all'epoca dell'incremento dell'esposizione di 15 mln di euro) e il Condirettore Generale (all'epoca [REDACTED] [REDACTED]) oltreché i responsabili *pro-tempore* della Direzione Crediti [REDACTED] e della

pagina 104 di 192

Direzione Business (██████████).

Il medesimo organo ha poi autorizzato l'incremento di 15 mln di euro della esposizione del Gruppo Maiora, senza sottoporlo all'attenzione del Consiglio di amministrazione in violazione di quanto previsto dal "Regolamento Fidi".

Al riguardo, l'addebito attoreo - secondo cui gli sconfinamenti e la complessiva situazione del Gruppo Maiora fossero a conoscenza dell'Amministratore delegato, che *"aveva espressamente acconsentito a talune delle operazioni confliggenti con la citata delibera adottata dal Consiglio di amministrazione il 6 settembre 2017, finalizzata all'attenuazione del rischio sulla esposizione"*, e che nella decisioni vi fosse il coinvolgimento nelle decisioni del Condirettore Generale ██████████ e del Presidente del Consiglio di amministrazione ██████████ - trova riscontro nei seguenti dati:

- i) nella Contestazione formale di Banca d'Italia notificata alla Banca il 20 giugno 2019;
- ii) nella Relazione della funzione Internal Auditing del 18 dicembre 2018, ove, nel dar seguito alla nota del 13 novembre 2018 della Banca d'Italia - la quale invitava *«a condurre una verifica analitica sull'appropriatezza della classificazione e degli accantonamenti in essere a valere sulle esposizioni creditizie nei confronti dei Gruppi Maiora e Parnasi»* - rilevava:
 - (a) una assenza di proposte/informative al Consiglio di amministrazione della Banca, normativamente previste o espressamente richieste, da parte dell'Amministratore Delegato e delle sue strutture in relazione:
 - all'aggravamento del rischio del Gruppo Maiora nel primo semestre 2018;
 - alle modalità attraverso le quali si era realizzato (in particolare rilevando progressivi e reiterati sconfinamenti non rientrati che hanno generato un incremento di «utilizzato» nel primo semestre 2018);
 - (b) una non completa, adeguata e tempestiva rappresentazione al Consiglio di amministrazione dello

pagina 105 di 192

stato di tensione finanziaria e dell'aumento della rischiosità del Gruppo Maiora.

Tali elementi concordanti ed accertati in sede ispettiva vanno quindi assunti a base della decisione, non avendo i convenuti interessati fornito elementi tali da indurre a ritenere contraddittorie e dunque erranee o superficiali le verifiche ispettive.

Al riguardo va infatti osservato che il convenuto [REDACTED] nella comparsa di costituzione e successivamente, nel termine di deposito della memoria ex art.183, comma 6, n.1, c.p.c., pur gravato dal relativo onere assertivo, non ha allegato specifiche circostanze a conforto del diligente svolgimento del suo ruolo di Presidente ed A.D. nel rapporto con il Gruppo Maiora, essendosi limitato a dedurre l'inesistenza del danno per la mancata conclusione delle azioni recuperatorie, né ha opposto circostanze idonee a porre in dubbio la correttezza delle verifiche ispettive.

A tanto deve aggiungersi il riconosciuto ruolo di [REDACTED] e [REDACTED], rispettivamente, Presidente del Comitato Rischi e componente del Comitato Crediti, oltre che dell'A.D. [REDACTED], egualmente componente del Comitato Crediti.

In assenza di informazioni e di elementi di giudizio sull'effettiva situazione della società Gruppo Maiora, va poi verificato se fossero conoscibili circostanze o segnali di allarme, tali da rendere doverosa per gli amministratori non esecutivi la ricerca o la richiesta di ulteriori dati informativi sul punto.

Al riguardo va invero considerato che, benché l'ispezione del 2010 si sia conclusa con una valutazione parzialmente sfavorevole, con evidenza di carenze nei controlli interni sul credito, le successive verifiche del 2013 hanno evidenziato progressi rispetto alla precedente e che, per far fronte alla persistenza di alcune aree di debolezza, che riguardavano, tuttavia, i requisiti patrimoniali adeguati, la Banca programma un piano di iniziative di sistemazione, a seguito della cui verifica di idoneità, nel giugno 2014 i provvedimenti restrittivi vengono rimossi.

L'ulteriore ispezione del 2016 si conclude nel mese di novembre con un giudizio parzialmente

pagina 106 di 192

sfavorevole, che evidenzia, tra i vari rilievi, l'esigenza del rafforzamento nel sistema dei controlli sui crediti.

Ed ancora, con lettera del 15 marzo 2017 la Vigilanza sottolinea che la BPB ha bisogno di un rafforzamento patrimoniale e della *governance* con l'ingresso di elementi con specifiche competenze in materia bancaria e finanziaria;

L'Adv invita inoltre il Presidente a dar corso ai propositi di rassegnare le proprie dimissioni, che lui stesso aveva manifestato con lettera del febbraio 2017.

Si reitera infine la richiesta di rafforzare il comparto creditizio e di contenere i costi.

Le richieste di rafforzamento patrimoniale vengono ribadite dall'AdV agli esponenti aziendali nell'incontro del 28 settembre 2017 e con lettera di intervento del successivo 8 novembre 2017.

In varie occasioni nel corso dell'anno la Banca comunica contatti con investitori potenzialmente interessati all'ingresso nel proprio capitale, contatti che tuttavia non si concretizzano.

Seguono diversi incontri con i vertici della Banca, nei quali Banca d'Italia ribadisce la necessità di una ricapitalizzazione, di un rilancio operativo, di un incremento della redditività, di mantenere un adeguato ammontare di liquidità e di un'attenta valutazione dell'adeguatezza degli accantonamenti a fronte di crediti deteriorati, soprattutto per le cosiddette inadempienze probabili (crediti a imprese in temporanea difficoltà).

In sostanza, nel 2016, benché si registrino miglioramenti ed ancorché le criticità siano legate a molteplici cause, viene sollecitato il rafforzamento nel sistema dei controlli sui crediti.

Ed anche nel 2017 l'AdV richiama l'attenzione sulla valutazione dell'adeguatezza degli accantonamenti a fronte di crediti deteriorati ed inadempienze probabili.

In ordine quindi alla percepibilità di segnali di allarme, ha evidenziato il Ctu che, nel luglio 2018, il quadro conoscitivo per i Consiglieri non esecutivi e per il Collegio sindacale era incompleto e occultato

pagina 107 di 192

e comunque distorto, a causa delle prassi patologiche con cui in concreto agivano, in violazione della stessa regolamentazione della Banca, i componenti del Comitato Crediti, coordinato da [REDACTED], con la presenza di [REDACTED] e con il consenso pienamente consapevole dell'Amministratore Delegato [REDACTED].

Il CCIR e il Collegio sindacale si attivano per gli accertamenti, che pervengono solo nel novembre 2018 con la Relazione dell'Internal Auditing e che trovano conferma con il documento del *Team Forensic* di PWC, poi condiviso con lo stesso CCIR e con il Collegio sindacale.

In sostanza, i membri non esecutivi del Consiglio di amministrazione nel corso del secondo semestre del 2018, a causa dei ritardi nelle approvazioni dei bilanci dell'esercizio 2017 di Gruppo Maiora e di Fimco, che saranno approvati solo a ottobre 2018 e quindi depositati nel Registro delle Imprese a novembre 2018, rimangono sostanzialmente privi, o comunque non pienamente informati, di una effettiva conoscenza del dissesto di tali società.

Datanto discende che, in ragione delle evidenziate distorsioni informative e dell'occultamento dei dati con le indicate modalità, non può affermarsi la responsabilità dei consiglieri non esecutivi e dei Sindaci per le operazioni di sconfinamento e di proroga del finanziamento, ascrivibili in solido al presidente [REDACTED], al condirettore [REDACTED] ed all'amministratore delegato [REDACTED], in ragione, per questi ultimi, del coinvolgimento - accertato dagli ispettori della Banca d'Italia - nei processi decisionali effettivi, ora in forza di incarichi rituali, l'A.D. [REDACTED], ora per effetto di un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni di diritto, nella specie entrambi gli [REDACTED].

Al riguardo, peraltro, tenuto conto del duraturo rapporto con il gruppo Maiora, protrattosi per oltre 6 anni, l'attività di [REDACTED] assume caratteri, non occasionali, bensì di sistematica influenza, con conseguente riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto, con competenze nel settore creditizio.

pagina 108 di 192

D'altra parte l'attrice non ha allegato e provato segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi ed i sindaci ad attivare al riguardo, in epoca antecedente, più pregnanti poteri ispettivi ed a sollecitare flussi informativi di maggior dettaglio.

Quanto alla concessione dei finanziamenti chirografari, emergendo dalla documentazione esaminata dal ctu costanti distorsioni ed omissioni informative, l'attivazione, esigibile dal secondo semestre del 2018, non avrebbe potuto impedire il relativo evento pregiudizievole, ormai verificatosi.

In ordine a tale posizione va pertanto condiviso il criterio di stima e di imputazione soggettiva dei danni elaborato dal CtU, basato sui ruoli di diritto di ██████████ nel CdA e di fatto di ██████████ ██████████, nei termini innanzi indicati, emersi dalle verifiche ispettive, nonché sul ruolo di A.D. svolto da ██████████ per un più limitato arco temporale, come da prospetto di seguito riportato:

SOCIETA'	OPERAZIONE	DANNO	NOMINATIVI
Gruppo Maioresca Spa	<i>Mala gestio</i> negli affidamenti 2012-2018	€ 67.000.000	In carica (in solido)
			██████████
			██████████ (Vicedirettore/Condirettore)

SOCIETA'	OPERAZIONE	DANNO	NOMINATIVI
Gruppo Maioresca Spa	Sconfinamenti (2017-2018)	€ 15.000.000	In carica (in solido)
			██████████ (Presidente)
			██████████ A.D.)
			██████████ (Condirettore)

SOCIETÀ'		OPERAZIONE	DANNO	NOMINATIVI In carica (in solido)
Gruppo Spa	Maiora	Proroga finanziamento 18/7/2018	€ 31.400.000	In carica
				██████████
				██████████ A.D.)
				██████████ (Condirettore)

Il *quantum* stimato dal ctu nei detti termini non comporta, peraltro, alcuna duplicazione di poste risarcitorie, atteso che il danno relativo alla concessione di finanziamenti chirografari di € 98,4 mln è decurtato della quota di € 31,400,00 mln, riferita alla proroga del finanziamento, mentre il danno di 15 mln, riferito a sconfinamenti in c/c, con superamento del plafond complessivo, costituisce voce risarcitoria distinta e relativa a separato illecito.

Tenuto conto, tuttavia, del prezzo di cessione ad Amco delle esposizioni del Gruppo Maiora, pari a 28,4 mln, il danno complessivo va rideterminato nel minore importo di € 85 mln (€ 113,400 mln - € 28,400 mln), attribuibile in solido a ciascuno degli Iacobini per intero ed a ██████████ sino alla concorrenza di € 18 mln.

L'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto ██████████, è infondata, tenuto conto, dell'accertato ruolo di amministratore di fatto e del disposto dell'art.2941, n.7, in ordine alla sospensione della prescrizione in costanza di carica per l'azione di responsabilità.

In ordine all'operazione della Barimmobiliare, la vicenda trae origine dal mutuo concesso a tale società per l'acquisto di immobile del Gruppo Maiora, con il verosimile intento di alleggerire l'esposizione di quest'ultimo.

Il finanziamento a Barimmobiliare fu concesso con delibera del CdA del 14 dicembre 2013 a fronte tuttavia di varie garanzie:

- ipoteca di primo grado sull'immobile oggetto della compravendita;
- pegno sulle quote di Barimmobiliare Srl;
- fidejussione della controllante LMP Group S.r.l.;
- cessione dei canoni locativi corrisposti da Banca Apulia.

Quest'ultima fonte di incassi è venuta meno nel 2019, a causa della cessazione del rapporto locativo.

L'analisi dei bilanci della società evidenzia l'inattività gestionale, corrispondendo il valore del bene all'attivo patrimoniale, nonché la correlazione tra continuità aziendale e canoni di locazione dell'immobile concesso a Banca Apulia.

L'operazione presenta, nel caso di specie, le seguenti criticità:

- i) la concessione di un finanziamento ad una società di nuova costituzione;
- ii) la minima capitalizzazione della società e l'assenza di redditività e di autofinanziamento;
- iii) la natura di società di scopo e quindi il rischio di perdita di continuità aziendale a fronte di una mancanza di fonti ultronee di gestione e di realizzo;
- iv) la forma tecnica del finanziamento bullet, modalità che incide sul portafoglio crediti, prevedendo il rimborso dell'intero capitale preso a debito in un'unica soluzione al termine del periodo di ammortamento ed in costanza di rapporto il solo versamento degli interessi maturati;
- v) la "strategia semplice" di Barimmobiliare, totalmente concentrata sulla cessione dell'immobile per riequilibrare la propria struttura finanziaria, con un'elevata dipendenza della sua intera gestione dalla cessione dell'immobile, i cui ritardi hanno portato come conseguenza alle diverse proroghe successive.

L'operazione, con valutazione ex ante, non può definirsi, tuttavia, con certezza irragionevole, in quanto il rischio di credito riconducibile alla minima capitalizzazione della società ed all'assenza di

pagina 111 di 192

redditività e di autofinanziamento, appare controbilanciato dalle plurime garanzie offerte, ivi compresa l'ipoteca di primo grado su immobile di pregio, mentre la forma bullett, sia pur rischiosa, non appare dirimente quale criterio di valutazione della singola operazione, imponendo una ricognizione su tutta l'attività creditizia svolta con tale modalità.

Nel caso di specie difetta peraltro la prova certa del danno, per la mancata allegazione e prova, gravante sull'attrice, di circostanze ostative alla cessione.

Quanto all'operazione oggetto di contestazione riguardante le gestioni di Roma Trevi Srl e di Leggiero Real Estate Spa, Roma Trevi è società di scopo costituita nel settembre del 2016 da Leggiero Real Estate, con un elevato profilo di rischio di non continuità, anche per il suo stato di sottocapitalizzazione.

La società Roma Trevi, quale promissaria acquirente, nel mese di ottobre 2016 stipula un contratto preliminare per un immobile a Roma, in via delle Muratte, con la società Fimco s.p.a., società del Gruppo Maiora, già ampiamente affidato da BPB.

Il valore della compravendita è di 40 mln. di euro, di cui 36 mln a titolo di caparra, alla consegna dell'Immobile in Roma (prevista al 31 dicembre 2016) e il saldo di 4 mln alla stipula prevista al 30 giugno 2017 (effettivamente definita in data 1° dicembre 2017).

È stato poi concesso un ulteriore finanziamento a Leggiero Real Estate Srl per euro 8,6 mln di euro nel novembre 2017, per consentire un finanziamento da parte di questa società a Roma Trevi.

La società Roma Trevi presenta una sottocapitalizzazione estremamente pronunciata, rispetto all'indebitamento, per l'intero periodo in esame, con indici di *debt ratio* abnormi.

Anche in questo caso, il rischio di impresa è pressoché trasferito, in sostanza, sul ceto bancario, che finanzia integralmente l'attivo patrimoniale.

È perfettamente evidente che la recuperabilità del finanziamento da parte della Banca è

pagina 112 di 192

interamente legata alla cessione dell'immobile, in quanto la gestione aziendale non è in grado di produrre alcun autofinanziamento.

Anche per la società Leggiero Real Estate s.r.l. i bilanci mostrano una società non in grado di intervenire a supporto della partecipata Roma Trevi.

Va condiviso al riguardo il rilievo del Chu secondo cui l'operazione trova un fondamento razionale nel fatto che viene sostituito, in sostanza, un credito chirografario con un credito garantito da ipoteca su un immobile di pregio nel centro di Roma, ferma restando la pericolosità del finanziamento nella forma tecnica *bullet*, indicata come "rischiosa" dagli Ispettori di Banca d'Italia e la natura di *newco* della società beneficiaria, priva di adeguata dotazione patrimoniale e con unicità di progetto imprenditoriale, circoscritto all'acquisizione dell'immobile in Roma: pertanto con un elevato rischio strategico e di non continuità aziendale.

Anche in tal caso l'operazione, con valutazione *ex ante*, non può definirsi con certezza irragionevole, in quanto il rischio di credito riconducibile alla minima capitalizzazione della società ed all'assenza di redditività e di autofinanziamento, appare controbilanciato dalle garanzie acquisite, mentre la forma *bullet*, come innanzi ritenuto, sia pur rischiosa, non appare dirimente quale criterio di valutazione della singola operazione, imponendo una ricognizione su tutta l'attività creditizia svolta con tale modalità.

Nel caso di specie difetta peraltro la prova certa del danno, posto che il contenzioso ostativo alla collocazione sul mercato dell'immobile, avente ad oggetto domanda di inefficacia, ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c., proposta dalla Curatela del Fallimento Fimco in relazione alla compravendita perfezionata tra Fimco e Roma Trevi ed alle iscrizioni ipotecarie, ritenuti atti compiuti in pregiudizio dei creditori, non è stato definito.

In ordine ai rapporti con il Gruppo [REDACTED] e la società Immoberdan, la società Immoberdan fu acquisita dal Gruppo [REDACTED] nell'aprile del 2011. Il 10 dicembre dello stesso anno la Banca (capofila

pagina 113 di 192

in pool con Banca Popolare di Vicenza, quote rispettive: 40% e 60%) concede a Immoberdan (avente capitale sociale di soli euro 10.000) un mutuo edilizio di € 60 mln (erogato in *tranche* successive, sino ad agosto 2014, per € 38,6 mln complessivi).

Successivamente, nel dicembre 2012, la Banca accorda a Immoberdan un'anticipazione di credito per € 3,5 mln (ancora in pool con Banca Popolare di Vicenza, questa volta in quote paritetiche).

Dai bilanci di sei anni di Immoberdan emerge che la società non era un'azienda strutturata, né possedeva una capitalizzazione sufficiente per consentirne una autosufficienza.

Gli investimenti erano integralmente sostenuti dalla copertura tramite il ricorso all'indebitamento, talmente ingente da non poter essere certamente riconducibile a ipotesi di rimborso dalla gestione aziendale, totalmente priva, a sua volta, di auto-finanziamento.

In sostanza la società Immoberdan è stata costituita con capitale inadeguato ed è rimasta sottocapitalizzata per l'intero arco temporale esaminato, con rapporti di indebitamento abnormi.

L'intero investimento è sostanzialmente coperto da finanziamenti bancari e il rischio di insolvenza è sempre stato presente nella vita della società, fino alla dichiarazione di fallimento.

La sopravvivenza della società era dunque unicamente legata all'unico progetto immobiliare a cui era destinata.

Quanto alla società Gruppo ■■■ Srl, anche qui si ritrova la stessa situazione patologica di abnorme ricorso al debito bancario e pressoché integrale copertura degli investimenti.

Anche in tal caso si è in presenza di una società sottocapitalizzata, con ricorso sproporzionato all'indebitamento, quale pressoché integrale forma di copertura degli investimenti.

A livello economico, si può chiaramente vedere che non è mai andata oltre alla situazione di pareggio, fino alla perdita d'esercizio, peraltro significativa, accusata nel 2015.

Non è controverso in fatto che *“sin dal 2012 il progetto edilizio in cui la stessa era impegnata*

pagina 114 di 192

aveva subito un significativo rallentamento in ragione di un provvedimento amministrativo di blocco temporaneo dei lavori per la presenza di idrocarburi che comportarono opere di bonifica completate solo alla fine del 2014".

Il rapporto ispettivo di Banca d'Italia al riguardo fa riferimento a «varie vicissitudini, tra le quali la necessità di bonificare il terreno». Inoltre, la stessa Relazione Direttiva dell'Internal Auditing del 27 novembre 2017 (p. 5) precisa che il ritardo nella «programmata esecuzione dei lavori ..., progressivamente, ha inciso sull'equilibrio finanziario della Immoberdan e dello stesso gruppo [redacted] (appaltatore dei lavori)».

Va osservato sul punto che, come condivisibilmente esposto dal ctu, dette operazioni di finanziamento sono state caratterizzate, anch'esse, da elementi non coerenti con i criteri di sana e prudente gestione, come l'erogazione a favore di una società di nuova costituzione e ampiamente sottocapitalizzate, come è chiaramente il caso di Immoberdan Srl.

L'attenzione degli esponenti della Banca è stata totalmente assorbita dall'operazione in sé e dalla sua forma tecnica, ma non dalla idoneità della società cliente a gestire adeguatamente le risorse finanziarie (di debito) ricevute, mantenendo assetti patrimoniali totalmente inadeguati sia a ricevere che a sostenere nel tempo entità elevate di finanziamenti.

Si pone pertanto il problema della ponderazione del rischio assunto, ossia se, valutata ex ante la bontà dell'operazione finanziata, operi, in caso di successiva irrealizzabilità della stessa per eventi imprevedibili, la regola dell'insindacabilità della scelta gestoria.

A tale riguardo la Suprema Corte ha affermato che *“in tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà*

pagina 115 di 192

palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivocche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie" (Cfr. Cass. Sez. I, n. 8069/2024).

Grava pertanto sulla parte attrice, che invochi l'accertamento della responsabilità dell'amministratore ed il risarcimento del danno, l'onere dell'allegazione e della prova dell'irragionevolezza, imprudenza o arbitarietà palese attività gestoria.

Considerato, pertanto, che l'attività imprenditoriale è di per sé fonte di rischi e che l'insuccesso economico non fonda automaticamente la responsabilità gestoria, il generoso finanziamento di una società sotto capitalizzata, ancorché astrattamente appaia non conforme ai criteri di sana e prudente gestione del credito, presuppone, ai fini dell'affermazione della responsabilità gestoria, la percepibilità ex ante dell'irragionevolezza del finanziamento, destinato a programma edilizio non realizzabile o comunque non supportato da adeguate garanzie.

E' ben vero che le condizioni della società finanziata incidono sul rischio di credito e tuttavia l'erogazione risulta graduata sul programma edilizio, bloccato da un successivo evento imprevedibile

D'altra parte le allegazioni specifiche di parte attrice non si fondano sull'irragionevolezza del programma edilizio, che richiedeva ingente importo finanziario, supportato da mutuo edilizio stipulato il 10.12.2011, erogato in tranches successive, sino ad agosto 2014, per complessivi € 38,6 mln, (BFB per il 40% e BPV per il 60%) nonché da anticipazione di credito per € 3,5 mln del dicembre 2012 (in quote paritarie con BPV).

Ed invero l'attrice ha allegato il rallentamento dei lavori dal 2012, in ragione di un provvedimento amministrativo di blocco temporaneo dei lavori per la presenza di idrocarburi, che comportarono opere di bonifica completate alla fine dell'anno 2014.

Tale sopraggiunta difficoltà, tuttavia, costituiva mero rallentamento temporale, ma non ne avrebbe impedito, con giudizio ex ante, all'esito della bonifica, la realizzazione; né sul punto l'attrice ha

pagina 116 di 192

allegato e provato elementi sufficienti per la qualificazione del programma edilizio come illusoria aspettativa.

In sostanza, il supporto finanziario ad una società di recente costituzione, per un'iniziativa imprenditoriale non qualificabile ex ante come irragionevole, incontra il limite dell'insindacabilità della scelta gestoria, a fronte di un programma edilizio, finanziato con gradualità, di cui non è stata allegata e provata l'irrealizzabilità.

Per tali ragioni deve escludersi la fondatezza dell'azione di responsabilità in ordine a tale operazione.

Quanto alla posizione del Gruppo Parnasi, gli addebiti mossi ai vertici della Banca riguardano anche i finanziamenti concessi da BPB a due società del "Gruppo Parnasi": Ferrara 2007 s.r.l., società posta in liquidazione nel maggio 2019, e a Figepa s.r.l., rilevante holding di partecipazione appartenente al Gruppo Parnasi.

La prima società era egualmente sottocapitalizzata e la continuità aziendale era legata alla realizzazione di iniziative immobiliari sulla base di garanzie ipotecarie.

La società nasce e rimane sempre sottocapitalizzata, con un forte ricorso all'indebitamento, talmente sproporzionato da non rendere calcolabile il rapporto di indebitamento: emerge, fin dal 2010 e per tutta l'esistenza della società, un quadro fortemente patologico, di società che ha solo vissuto nella precarietà gestionale e con sostanziale assenza di continuità operativa.

La gestione è sempre stata in perdita, salvo il 2014, fino alle gravi perdite d'esercizio del 2015 e seguenti.

Pertanto, veniva a mancare anche qualsiasi possibilità di autofinanziamento da generazione di cassa della gestione, da poter destinare al servizio del debito.

Di contro la holding Figepa appare fino a tutto il 2015 come una società con buona solidità

pagina 117 di 192

patrimoniale, con un rapporto di indebitamento rassicurante ed un elevato valore degli asset patrimoniali, consistenti essenzialmente in partecipazioni.

Nel 2016 si verifica il tracollo, sia economico che patrimoniale, con l'iscrizione di una gravissima perdita d'esercizio e una conseguente erosione del patrimonio netto, dovute alla svalutazione delle partecipazioni e dei crediti verso le società partecipate.

Nel 2018 si conferma il dissesto sia economico che patrimoniale di Figepe Srl, con una situazione oramai di decozione irreversibile.

La gestione reddituale, anche negli anni antecedenti al 2016, non era comunque in grado di produrre autofinanziamento, né di liberare flusso di cassa al servizio del debito.

L'attrice in relazione a tali operazioni ha allegato, quali condotte fonte di responsabilità, oltre alle già richiamate regole e prassi di concessione e gestione dei fidi imprudenti, la natura delle concessioni di credito, del tipo *bullet*, caratterizzata da intrinseca rischiosità, l'inadeguata valutazione dei beni concessi in garanzia ed il mancato monitoraggio del credito.

Richiamati i precedenti rilievi in ordine all'importanza dei dati bilancio ed alla capacità di rimborso della società affidata, va rilevato, come condivisibilmente esposto dal Ctu, che la forma di *finanziamento bullet* non è di per sé impraticabile nell'attività bancaria, fermo restando l'obbligo del prudente controllo dei casi di ricorso a tale modalità in relazione alla complessiva attività creditizia, per ovvie esigenze di contenimento del relativo rischio.

In relazione quindi alla vicenda in esame, la forma *bullet* non è censurabile in sé, non avendo l'attrice allegato, né provato, che, nel generalizzato esercizio attività bancaria della BPB tale forma di finanziamento fosse così estesa da comprometterne l'equilibrio economico-finanziario, sì da non consentirne ulteriori.

Tale forma di finanziamento, tuttavia, prevedendo il rimborso dell'intero capitale preso a debito in

pagina 118 di 192

un'unica soluzione al termine del periodo di ammortamento ed in costanza di rapporto il solo versamento degli interessi maturati, imponeva, per la sua evidente maggiore rischiosità, l'adozione di cautele, potendosi ritenere ragionevole o comunque non imprudente l'operazione a favore di società solida od offerente adeguate garanzie.

Nel caso di specie la precarietà gestionale, l'assenza di continuità e la forma *bullet* avrebbero dovuto indurre la Banca, quanto meno, a richiedere garanzie commisurate al rischio assunto.

Al riguardo, dall'attività ispettiva di Banca d'Italia (i cui accertamenti sono riferiti al 31/3/2019) e in particolare all'allegato n. 5, oltreché alle Relazioni Direzionali dell'*Internal Auditing* datate 10 settembre 2018 e 18 dicembre 2018, emerge che Ferrara 2007 era stata finanziata una prima volta per 15 mln. di euro nel 2013 (c/c ipotecario con scadenza *bullet* a 36 mesi) per la riqualificazione del compendio immobiliare sito in Ferrara denominato "Palazzo degli Specchi", nonché una seconda volta, il 20 luglio 2016, per ulteriori 15 mln di euro (apertura di credito ipotecaria).

In occasione della seconda concessione del credito viene prorogata sino al 31 dicembre 2019 la scadenza *bullet* del finanziamento erogato nel 2013, con una concessione resa nel quadro di un piano di ristrutturazione *ex art. 671. fall.*, finalizzato al rientro totale di alcune società del Gruppo ed in parte specificamente destinati allo sviluppo di terreni oggetto di acquisizione nell'ambito del piano stesso.

In particolare, il finanziamento del 26.3.2013, successivo ad un'operazione di finanza ponte di € 5 mln del 15.12.2012, viene erogato nella forma tecnica di apertura di credito ipotecaria per € 15 mln, con scadenza a 36 mesi e rimborso *bullet*.

L'ipoteca di primo grado è emessa sull'area Palazzo degli Specchi a Ferrara, con la contestuale chiusura della linea di 5 milioni di euro, di cui all'operazione precedentemente descritta.

In relazione a tale operazione i consiglieri non esecutivi hanno dedotto d'esser stati rassicurati dalla valutazione "tecnica" delle strutture centrali della Banca e dai Comitati interni (quindi anche

pagina 119 di 192

dal Comitato crediti) sul merito creditizio del Gruppo Pamasi e sulla forma tecnica di erogazione del finanziamento.

La delibera del 26.03.2013 è stata infatti accompagnata dalla relativa PEF (come da procedura) che invita l'organo consiliare a deliberare una apertura di credito ipotecaria di complessivi € 15 mln (destinati per € 5 mln a chiusura della precedente apertura di credito) per l'avvio dei lavori di riqualificazione del compendio immobiliare "Palazzo degli Specchi". Tale compendio immobiliare era stato oggetto (così si legge in PEF) di apposita perizia del 11.03.2013 da parte di professionista di fiducia della Banca, che concludeva indicando un valore commerciale di circa € 95,2 mln, con oneri di trasformazione complessivi per circa € 39,7 mln.

In ordine a tale operazione, l'istruttoria svolta con parere positivo dell'Area Centrale evidenzia quanto segue:

SCHEDA DI SINTESI
DA BUSI NEL PIANO RASSEGNAIO (OTTOBRE 2012) È PREVISTA LA SEGUENTE DINAMICA DI INCASSI PER GLI ASUN EDI FIO AL 40% DEL PREZZO DI VENDITA DI CUI IL 5% ALLA PRENOTAZIONE IL 10% AL PRELIMINARE IL 10% AL PRIMO SAL (6 MESI DOPO IL PRELIMINARE) E 15% AL 2. DO SAL (6 MESI DOPO IL 1. MO SAL); L'INCASSO DEL 60% AL ROGITO
L'IPOTESI DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO PREVEDE:
*UNA LINEA CAPEX CHE FINANZI IL 70% DEI COSTI DI COSTRUZIONE DI RETTI ED INDI RETTI, CHE SARÀ RIMBORSATA CANALIZZANDO IL 75% DEI RICAVI DI VENDITA;
*UNA LINEA "IVA" CHE FINANZI L'IVA SULL'IMPORTO E SULLA COSTRUZIONE REMUNERATA AD UN TASSO FINITO DEL 7%
*UNA LINEA LIQUIDITY CHE FINANZI EVENTUALI SHORTFALL DI CASSA, REMUNERATA AL TASSO DEL 7%

Così come positivo è il giudizio espresso dal Responsabile Crediti Speciali che aggiunge:

SCHEDA DI SINTESI
INSISTONO CESPITI CALZONALI, NEL COMUNE DI FERRARA STIMATI CON VALORE DI TRASFORMAZIONE DI EK 39.675, CON COSTI STIMATI A SOSTENERSI DI EK 49.064, COSÌ DA DETERMINARE UN VALORE DI MERCATO FINALE DI EK 95.176 (DI CUI EK 6.436 DI UTILE AZIENDALE).
L'AFFIDAMENTO IPOTECARIO DI EK 15.000 FA PONDERARE L'ASSUMENDO RISCHIO PROFONDARIO AL 67,8% SE SI TIENE CONTO DEL VALORE ATTUALE DELL'INTERO COMPENDIO IMMOBILIARE PARI AD EK 22.108.
TALE PERCENTUALE SI RIDUCE AL 37,8% SE SI TIENE CONTO DEL VALORE DOPO LA TRASFORMAZIONE (C.D. VALORE DI TRASFORMAZIONE PARI AL VALORE DI MERCATO FINALE MENO LA SOMMA DEI COSTI TOTALI E DELL'UTILE AZIENDALE).
SULLA FACILITAZIONE CREDITIZIA DI CUI TRATTASI, ESSENDO DI DURATA NON INFERIORE A 18 MESI + 1 GIORNO, POTRÀ ESSERE APPLICATA L'IMPOSIZIONE AGEVOLATA DI CUI AL DPR 601/73 ALL'ART. 15 E SEGUENTI (0,25% DA TRATTENERE ALL'OPERATIVITÀ DEL FIDO); (NO DI RITTO DI RECESSO DELLA BANCA NEI PRIMI 18 MESI + 1 GIORNO), IN ALTERNATIVA SI DOVRÀ ASSolvere ALL'ONERE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DELLE IMPOSTE IPOTECARIE ORDINARIE CON IL NOTAIO E ALL'IMPOSTA DI BOLLO IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI TRATTATE DALLA BANCA
SULL'AREA INSISTE ATTUALMENTE UN COMPLESSO IMMOBILIARE I CUI VALORI SONO DI SEGUITO DETTAGLIATI IN KE

CESPI TE	VAL. ATTUALE
TORRE DI REZIO NALE - COMM A1	2.601
TORRE DI REZIO NALE - COMM A2	2.601
TORRE DI REZIO NALE - COMM A3	2.601
TORRE DI REZIO NALE - COMM A4	2.601
EDI F. DI REZIO NALE - COMM B 2.481	4.425
EDI F. ALBERGHI ERO - C	1.839
PARCHEGGIO MULTIPIANO D	849
EDI F. COMM. SPORT. E-F	841
EDI F. ATTR. SPORT. G	752
EDI F. COMM. H	517
IMPIANTI SPORT. EST. I-L-M	517
TOT.	22.108

MENTRE A SEGUITO DELLA TRASFORMAZIONE ABBIAMO I SEGUENTI DETTAGLI IN KE

CESPI TE	VAL. TRASFORM.	COSTI	TOT.	UTILE	VAL. MERC.	FUT.
UM 1A - AREA COMM.	5.703,00	9.674,00	1.287,00	16.664,00		
UM 1B - COMM / RESIDENZ. 18	374,00	19.461,00	2.625,00	40.460,00		
UM 1C - RES. SOCIALE	2.420,00	3.160,00	420,00	6.000,00		
UM 2 - AREA UFFICI	2.964,00	3.372,00	446,00	6.782,00		
SEDE POLIZIA MUNICIPALE	1.835,00	3.174,00	421,00	5.430,00		
UM 3-4 - PAL. RESID.	6.276,00	6.741,00	880,00	13.897,00		
AREE VERDE E PARCHEGGI	2.101,00	3.479,00	356,00	5.936,00		
	39.673,00	49.061,00	6.435,00	95.169,00		

N.B. ACQUISIRE POLIZZA ASSICURATIVA SUI CESPI TI CALZIO NALE ALMENO PER LA DURATA DI 5 ANNI, DA PROROGARE IN CASO DI MANTENIMENTO DELL'AFFIDAMENTO OLTRE TALE TERMINE SU UN VALORE ALMENO PARI AL VALORE DI TRASFORMAZIONE.

Dai richiamati dati, portati a conoscenza dei consiglieri non esecutivi, che hanno deliberato l'affidamento, emerge dunque che il complesso immobiliare aveva un valore di EK (unità di misura riferita a migliaia di euro) 22.108 e che, a seguito della trasformazione, avrebbe conseguito il valore di mercato di EK 95.169, di cui 39.673 per valore di trasformazione, 49.061 per costi a sostenersi e 6.436 per utile.

Il rischio ipotecario fondiario, ossia il rischio dell'insufficienza dell'immobile a coprire il debito, era indicato nella percentuale del 67% sulla base del valore all'attualità del compendio immobiliare e del 37,8% secondo il valore di trasformazione.

Va considerato al riguardo che il CdA ha avuto piena cognizione dei valori del bilancio della società, risultanti dalla scheda di sintesi a supporto della delibera (Cfr. pag. 598 della ctu), che evidenziavano precarietà gestionale e sostanziale assenza di continuità operativa.

Pur ipotizzando il recupero della continuità con il progetto immobiliare in esame, con il conseguente prevedibile miglioramento dei dati di bilancio, la maggiore rischiosità della forma

bullet avrebbe dovuto ragionevolmente indurre ad acquisire adeguate garanzie ed, in ragione dell'indicato rischio del 67% sul valore all'attualità, quanto meno a graduare l'erogazione per stati di avanzamento dei lavori, in luogo della disposta concessione per cassa.

In buona sostanza, in presenza dei non assicuranti dati di bilancio della Ferrara 2007 s.r.l., innanzi esposti, la scelta gestoria deve ritenersi imprudente e quindi sindacabile, con valutazione ex ante, perché non tempera il rischio dell'impossibilità di rimborso con ulteriori efficaci presidi di riduzione dello stesso, tenuto conto del rischio ipotecario all'avvio dei lavori, della forma bullet e dell'elevato importo versato per cassa, in luogo di una ben più cauta erogazione graduale, da collegare al monitoraggio del programma imprenditoriale, utile per il congruo contenimento del rischio.

Il finanziamento appare incauto anche alla stregua dell'esito della precedente ispezione disposta dalla Banca d'Italia nel 2010, che evidenziava carenze anche nei controlli interni sul credito, segnale d'allarme che avrebbe dovuto indurre tutto il CdA ad adottare maggiori cautele a fini di contenimento del rischio.

A ben diversa conclusione deve pervenirsi, di contro per il finanziamento dell'agosto 2015, collegato ad accordo ex art.67 L.F., nella diversa ottica del recupero del credito, tramite strumento di risoluzione della crisi, del quale non consta l'inammissibilità o l'inidoneità

Quanto alla Figepa, la relativa esposizione va ricollegata ad un fido di 20 mln di euro concesso dalla BPB nell'agosto del 2015, con rimborso *bullet* e scadenza al 31 dicembre 2019, destinato: (i) quanto a € 10 mln, all'estinzione di un precedente finanziamento, deliberato il 26.3.2013; (ii) quanto a € 8,5 mln, all'investimento in quote del fondo immobiliare ETA; (iii) quanto a € 1,5 mln, ad esigenze di liquidità.

La concessione di finanziamento del 6 agosto 2015 presenta la forma tecnica di finanziamento, per 20.000.000 di euro, con scadenza 31 /12/2019, con modalità di rimborso bullet. Con tale operazione

pagina 122 di 192

viene anche estinto il precedente finanziamento di 10 milioni di euro.

Quanto alle garanzie, sono definite da un pegno su denaro e titoli per 4,5 milioni di euro e per 1,5 milioni di euro, oltre a 1.500.000, nonché su quote nel fondo immobiliare ETA, per 21.000.000 di euro.

Considerato che, come già osservato, fino a tutto il 2015 la società presentava buona solidità patrimoniale, con un rapporto di indebitamento rassicurante ed un elevato valore degli asset patrimoniali, consistenti essenzialmente in partecipazioni, tenuto conto altresì delle garanzie offerte, l'operazione non può ritenersi, con valutazione ex ante, irragionevole, secondo i criteri innanzi esposti.

Per tali ragioni deve ritenersi fonte di responsabilità il solo finanziamento della Ferrara 2007 s.r.l. del 2013 di 15 milioni di euro, deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 26.3.2013.

Va affermata la responsabilità per tutti i componenti, anche non esecutivi, del CdA che ha deliberato l'operazione, posto che la scheda di sintesi, riportata a supporto della delibera (Cfr. pagina 598 relazione del Chu), indicava dati estremamente squilibrati dei bilanci disponibili dell'ultimo triennio della società Ferrara 2007 s.r.l., tali da evidenziare con grande chiarezza il forte livello di rischio di solvibilità e di perdita di continuità aziendale della stessa.

A tanto debbono aggiungersi le modalità di erogazione del finanziamento innanzi esaminate, in presenza dei segnali di allarme percepibili dall'istruttoria e dai rilievi ispettivi dell'AdV del 2010, che inducono ad attribuire al CdA deliberante la responsabilità per l'imprudente concessione del finanziamento.

In ordine a tale posizione va condiviso il criterio di imputazione dei danni elaborato dal Chu, basato sui ruoli di diritto e anche di fatto (per ██████████), riferiti alla collocazione temporale della condotta e del danno nel prospetto di seguito riportato, che tiene conto dei nominativi in carica nel periodo (Cfr. pag. 606 della relazione del chu), comprensivi del convenuto ██████████, componente del CdA dall'antecedente data del 30.5.2012:

pagina 123 di 192

[illegible]

11/11/2016

costano rimborsi o

del Gruppo Parnasi

altro finanziamento

one, pur indicando

compiutamente gli estremi della delibera del 16.3.2016, sottopone al vaglio del Tribunale la situazione complessiva, richiamando accordato e sconfinamenti, nonché la successiva classificazione a sofferenza della posizione, sicché l'indagine del ctu, come di seguito esaminata, deve ritenersi in linea con il quadro delle allegazioni dell'attrice.

Dall'esame dei bilanci compiuto dal Ctu emerge che la prima società, già nel 2011, versava in notevole disequilibrio, sia patrimoniale – finanziario che economico, con un rapporto debito/patrimonio quasi a livello 10 e cresciuto negli esercizi successivi.

La situazione precipita infine nel 2015, con una disastrosa perdita d'esercizio superiore ai 70 milioni di euro, che manda definitivamente in gravissimo deficit patrimoniale la società, in presenza di un'esposizione debitoria prossima ai 100 mln di euro (Cfr. grafici pagg. 610 – 612).

Anche in tal caso la copertura degli investimenti aziendali era totalmente dipendente dal debito.

La seconda società non ha egualmente mai posseduto un equilibrio economico, presentando deficit patrimoniale dal 2012 e finendo in dissesto nel 2015, come illustrato nei grafici (Cfr. Pagg. 614 – 615 della relazione del ctu).

Anche in tal caso la società si è avvalsa esclusivamente del debito per coprire i propri fabbisogni.

Per quanto concerne la società FIM Spa, il rapporto con il Gruppo è riconducibile alla concessione degli affidamenti deliberata il 26/03/2013: tali concessioni sono state deliberate in autonomia dal Comitato Crediti e non passate alla valutazione degli organi sociali.

A quella data vengono infatti deliberati dal Comitato Crediti in favore della FIM i primi affidamenti e cioè un finanziamento di 3 milioni di euro con durata 24 mesi, di cui 12 di preammortamento, ed uno scoperto di conto corrente a revoca di 3 milioni di euro, con scadenza ottobre 2013.

La seconda pratica di credito in favore di FIM viene ancora deliberata in autonomia dal Comitato Crediti il 25/09/2013, finalizzata secondo quanto indicato in PEF a fornire ulteriore sostegno

pagina 125 di 192

finanziario alle iniziative del Gruppo, prevedeva in sintesi quanto segue:

- la proroga di 12 mesi della linea di fido a revoca in c/c precedentemente accordata di euro 3 mln, rimodulando la scadenza dal 10/2013 al 10/2014;
- la concessione di una nuova linea di fido in conto corrente a scadenza (3/2014) di euro 2 mln;
- la concessione di un nuovo finanziamento *bullet* a 24 mesi di euro 2 mln.

In data 28/5/2014 è stata sottoposta al CdA e successivamente deliberata una ulteriore pratica di credito in favore di FIM, che prevedeva una nuova concessione di ulteriori 5 milioni di euro sotto forma di scoperto di conto corrente sulla base del parere favorevole del Comitato Crediti.

Di seguito sono riportate le modalità di erogazione:

RELATORE: RAG. GREGORIO MONACHINO

PROPOSTA

N.ORDINE	NDG	BENEFICIARI	FILIALE	GARANZIE	IMPORTO	LINEE DI CREDITO	VALIDITA'
11	100000491	FINANZIARIA IMMOBILIARE MONFERINI S.P.A. IN BREVE F.I.M. S.P.A.	085	MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO PER € 2.000.014,00 DI "APEIRON SRL." MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO PER € 3.000.000,00 DELLA "F.I.M. S.P.A." IPOTECA SU BENI IMMOBILI DI GRADO SUCCESSIVO AL I DELLA "HARRY DE WINDT SRL." FIDEJ. OMNIBUS LIMITATE A € 7.500.000,00 CAD. DI: -MONFERINI MASSIMILIANO -MONFERINI MATTEO -"APEIRON SRL"	5.000.000,00	APEROCREDIT C/C INTERAMENTE GARANTITA DA GAR. IPOTECARIA TRANSITORIO (VEDI NOTE)	GENNAIO 2016

NOTE/MODALITA': Per il perfezionamento della operazione, attenersi al parere tecnico formulato dal Responsabile dell'Ufficio Crediti Speciali. Seguire le indicazioni del Resp. Linea Credito (cfr. parere in pdf).

In relazione a tale ultima operazione addebitata quale illecito ai convenuti, la concessione del finanziamento appare, nel suo complesso, non rispondente a criteri prudenziali, come è emerso dalle verifiche, circa lo squilibrio della società evidente nei bilanci sin dai 4 anni precedenti.

Gravando peraltro sui convenuti l'onere della prova dell'esatto adempimento della prestazione, gli

stessi non hanno dimostrato che le garanzie offerte fossero, sia pure con valutazione ex ante, sufficienti per l'estinzione del credito, posto che i mandati irrevocabili all'incasso riguardavano le medesime società in squilibrio, la garanzia ipotecaria era di grado successivo e non risulta verificato, né in ogni caso documentato, il grado di solvibilità dei fideiussori, tenuto conto dell'entità dell'impegno assunto.

Non va poi trascurata la conoscibilità degli sconfinamenti in cui era già incorsa la società.

In buona sostanza, in presenza dei non rassicuranti dati di bilancio della FIM s.r.l., innanzi esposti, la scelta gestoria è sindacabile per l'irragionevole erogazione del finanziamento senza la prova della verifica di adeguate garanzie ed in presenza di consistenti sconfinamenti.

Quanto alla posizione Apeiron, il rapporto con la detta società inizia il 28/1/2015, con la concessione di fido in c/c di € 3 mln deliberata dal Consiglio di amministrazione.

La seconda pratica di Apeiron, poi, è stata discussa nel Consiglio di amministrazione del 6/08/2015 e riguarda la proposta di rinnovo del fido a scadenza di € 3 mln e la concessione di nuovo fido di ulteriori € 3 mln in favore della società.

La terza ed ultima pratica di Apeiron del 16/03/2016 riguarda la proposta di proroga dei fidi al 30/09/2016 per un valore complessivo di € 6 mln.

Tali delibere, per le ragioni già esposte, evidenziano il mancato rispetto dei canoni di sana e prudente gestione, sia per la forte evidenza dello squilibrio della società riveniente con estrema chiarezza dai bilanci, che mostrano addirittura un deficit patrimoniale nel biennio 2012 e 2013, oltre a consistenti perdite d'esercizio, situazione aggravata da sconfinamenti in conto per 3 mln in assenza di linea di credito.

Non va peraltro ignorato il tipo di garanzia offerta per l'operazione Apeiron del 28.1.2015, costituita dal mandato a vendere titoli azionari BpB – istituto non quotato - per € 3 mln, azioni per

pagina 127 di 192

le quali la Consob ha in seguito sanzionato la Banca per l'assenza di procedura di formazione del prezzo e mancanza di informazioni in merito alla determinazione del prezzo offerto.

Esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione del.....		28 GEN. 2015					
RELATORE: RAG. [REDACTED]							
PROPOSTA							
N.ORDINE	NDG	BENEFICIARI	FILIALE	GARANZIE	IMPORTO	LINEE DI CREDITO	VALIDITA'
3	100528837	APEIRON S.R.L.	085	MANDATO A VENDERE TITOLI DETENUTI PRESSO IL NS. ISTITUTO (AZ. BPB) PER E. 3.000.000,00	3.000.000,00	APERECREDIT C/C TRANSITORIA	GIUGNO 2015
NOTE/MODALITA': Attenersi alle indicazioni riportate nel commento al parere del Responsabile della Divisione Credito (cfr. Pef)							

Al riguardo, nei limiti di quanto rileva con valutazione ex ante, l'ispezione del 2013 evidenzia la persistenza di alcune aree di debolezza, per il cui superamento la Banca programma un piano di iniziative di sistemazione.

Il piano strategico della Banca prevede altresì un programma di ricapitalizzazione pluriennale finalizzato a sostenere lo sviluppo del gruppo bancario, sollecitato anche dalla Vigilanza, che aveva richiesto alla BPB di pianificare specifiche iniziative volte a mantenere requisiti patrimoniali adeguati, nella prospettiva della maggiore solidità della Banca.

Nel biennio 2014-15 BPB dà corso effettivamente a un'operazione di rafforzamento patrimoniale di complessivi 550 mln di euro, con emissioni di nuove azioni (330 mln di euro) e con il collocamento di obbligazioni subordinate (220 mln di euro).

Nel contesto della riforma delle banche popolari (DL 24.1.2015, n. 3; L. 24.3.2015, n. 33) e nella consapevolezza delle ridotte prospettive reddituali, l'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio 2015 delibera la riduzione del valore unitario delle azioni della BPB da € 9,53 a € 7,5.

Tenuto conto, pertanto, della segnalazione da parte dell'AdV della necessità di rafforzare la solidità della Banca, operazione avviata anche con il collocamento di obbligazioni subordinate e l'emissione di azioni nel biennio 2014 -2015, il CdA non poteva non considerare i rischi di una

pagina 128 di 192

garanzia costituita solo dai propri titoli azionari, il cui valore era condizionato dal buon esito del piano strategico in corso.

In sostanza, indipendentemente dai successivi sviluppi dell'operazione di emissione di azioni, il cui valore si è gradualmente ridotto sino all'azzeramento, il giudizio di inadeguatezza della garanzia era ben formulabile ex ante, essendo noti i dati di bilancio della Banca e le criticità segnalate dalla Banca d'Italia.

In ordine al *quantum*, per la posizione FIM il danno va pertanto riconosciuto in € 3,452 mln (1,702 mln + 1,75 mln) le cui componenti vanno, rispettivamente, riferite alla classificazione a sofferenza con dubbio esito di € 1,702 mln, ed alla perdita conseguente alla dichiarazione di fallimento, di € 1,75 mln.

In ordine all'imputazione soggettiva, la responsabilità grava solidalmente sui Consiglieri di Amministrazione (quali componenti dell'organo collegiale), come da seguente prospetto:

██████████, come da seguente prospetto:

SOCIETA'	OPERAZIONE	DANNO	NOMINATIVI
APEIRON SRL	Finanziamenti: 3 mln 28/1/2015 3 mln 6/8/2015 (oltre a interessi maturati)	€ 6.877.487	In carica (in solido)
		€ 3.438.744 (fino al 30/4/2015)	

Quanto alla posizione Denver, Denver Consulting Srl era società di nuova costituzione, con l'esiguo capitale sociale di 10.000 euro, appartenente al Gruppo Sorgente, entità internazionale di investimenti finanziari ramificati in diversi paesi e-business.

Nel corso del Cda del 18 luglio 2016, come risulta dal verbale, il Responsabile della Direzione Crediti, dopo aver rappresentato la non ultimazione delle verifiche antiriciclaggio, espone il progetto di investimento consistente nell'acquisizione da Barieditrice della quota partecipativa del 30% di Edisud.

Gli addebiti dell'attrice riguardano, in primo luogo, la cessione del 30% del capitale sociale di Edisud

pagina 131 di 192

S.p.A. da Barieditrice s.r.l. a Denver, nel novembre 2016, per il «prezzo di € 33.357.274,19 mediante accollo per corrispondente importo del mutuo che la cedente aveva nei confronti della Banca ... e garantito da pegno sul 30% delle azioni EDISUD».

L'accollo effettuato da Denver è stato «liberatorio per la cedente» (come da nota per il Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2016).

La Banca era così garantita unicamente dal capitale sociale di Denver con la conseguenza che BPB è stata costretta a classificare come *Inadempienza Probabile* l'esposizione Denver per l'importo di € 29,9 mln.

La seconda vicenda (riportata dalla Relazione Direzionale del 27 maggio 2020, a pag. 17) attiene all'intervenuto accordo, a novembre 2019, tra Denver ed Edisud, società che nei mesi precedenti aveva depositato domanda di concordato preventivo in bianco. Nell'operazione finalizzata al rilancio della suddetta testata da parte di Denver, quest'ultima (che avrebbe dovuto quindi apportare capitali in Edisud) era sostenuta dalla Banca al cui Consiglio, in data 19 novembre 2019, era stata sottoposta la delibera per il perfezionamento di una linea di credito da euro 2.340.240 limitatamente all'importo di euro 1.015.000. Sennonché, tale Consiglio non discusse, né deliberò sull'argomento, rinviandolo a data successiva, ma il perfezionamento della linea ed il suo utilizzo fu comunque autorizzato «da parte del Consigliere con deleghe ... [redacted] sentiti preventivamente il Presidente del CDA prof. [redacted] e l'Amministratore Delegato, Ing. [redacted]».

La società Edisud fu tuttavia dichiarata fallita nel corso dell'anno 2020.

Va osservato al riguardo che, benché la società Denver nasca sottocapitalizzata e con l'accollo dell'indicato debito si ritrovi in condizione di squilibrio e nell'impossibilità di conseguire flussi finanziari dalla gestione, l'operazione non può ritenersi produttiva di danno.

Ed invero, secondo le allegazioni di parte attrice, il prezzo della cessione della partecipazione di Edisud non trae origine da finanziamento erogato da BpB, bensì da un'operazione di accollo di mutuo che la

pagina 132 di 192

cedente Barieditrice s.r.l. aveva nei confronti della stessa Banca, garantito da pegno sul 30% delle azioni Edisud.

E' ben vero che l'accollo, attuato con modalità liberatoria della cedente, ha ridotto le possibilità di recupero del credito.

L'attrice non ha tuttavia allegato in citazione, quale elemento costitutivo del danno, la solvibilità della Barieditrice s.r.l. e dunque se ed in che misura abbia perso la possibilità di recuperare il credito in caso di persistente obbligo della cedente.

D'altra parte il CTU ha evidenziato che Barieditrice, nei bilanci degli esercizi 2010 – 2016, presenta una situazione fortemente patologica, gravata da una costante situazione di squilibrio sia patrimoniale-finanziaria che economica.

La sottocapitalizzazione genetica (dal 2010) si è mantenuta per tutto il periodo osservato, aggravata dalle perdite ricorrenti e permanenti, con un patrimonio netto costantemente azzerato dalle perdite e ricostituito da versamenti soci a copertura di dette perdite.

L'indebitamento ingentissimo rilascia rapporti di indebitamento di rara gravità e persistenza.

Quanto alla situazione economica, a fronte di una costante assenza di ricavi, i costi di gestione hanno solo prodotto perdite e anziché generare autofinanziamento, hanno sempre assorbito cassa.

La società era, peraltro, fortemente indebitata e particolarmente esposta con BPB. Ad esempio, dalla scheda tecnica a supporto della delibera consiliare del 21 dicembre 2009 figurano le concessioni di due finanziamenti a Barieditrice, rispettivamente di 7 mln di euro e di 21,5 mln di euro.

Tali elementi inducono a ritenere non sufficientemente provato che l'operazione di accollo del mutuo da parte di Denver con effetto liberatorio della cedente, originaria debitrice, abbia cagionato od aggravato il danno, ossia che abbia impedito, in tutto o in parte, il recupero del credito da parte di cedente solvibile.

pagina 133 di 192

Al riguardo va peraltro osservato che nella citazione introduttiva, relativamente a tale vicenda, l'attrice non ha allegato, quale condotta illegittima, l'originario finanziamento di Barieditrice del 2010, ossia l'imprudente erogazione del finanziamento in favore di quest'ultima, costituente illecito ontologicamente distinto e perciò insuscettibile d'esame, in quanto tardivamente esposto nella memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma sesto, n.1, c.p.c.

Quanto alla seconda operazione, inscrivendosi il finanziamento nelle iniziative finalizzate a favorire il ricorso ad uno strumento di composizione della crisi della Edisud, con auspicabile recupero del valore della partecipazione azionaria in capo alla Denver, l'operazione non appare, ex ante, irragionevole e, dunque, sindacabile.

In ordine alle vicende del Gruppo Sorgente, *Sorgente Group* costituisce un'entità finanziaria internazionale che ha maturato vent'anni di attività nei Fondi immobiliari attraverso sue partecipate.

L'origine del Gruppo risale alla fine del XIX secolo, mediante l'attività di due famiglie attive nella lavorazione del ferro e dell'acciaio. In particolare, l'impresa romana era specializzata nella lavorazione del ferro, mentre quella newyorkese, operava nell'assemblaggio di strutture in ferro per la costruzione di grattacieli. Alla fine degli anni '90, il ramo italiano e quello americano furono unificati sotto il marchio "SORGENTE GROUP".

Dopo l'approvazione della normativa nel 1999, è stato lanciato nel 2001 il Fondo Michelangelo, al quale ne sono seguiti 24, prima che la holding tornasse ad occuparsi specificamente di attività e servizi immobiliari.

Secondo l'atto di citazione, talune operazioni con il gruppo erano finalizzate, non già ad investimento, bensì alla trasformazione del *rischio di credito* verso soggetti fortemente esposti con la Banca - tra i quali il Gruppo Maiora - in *"rischio di mercato"*, con acquisizione di quote dei Fondi Sorgente.

Tale ragione sarebbe alla base dell'eccessiva concentrazione, posto che gli investimenti effettuati dalla Banca nel 2012 nei diversi fondi *riconducibili* a Sorgente, ammontavano a complessivi 150 milioni di

pagina 134 di 192

euro.

In ordine alla condizione del Gruppo, i bilanci d'esercizio di Sorgente, fino a tutto il 2010, non presentano criticità ed evidenze di squilibri patrimoniale finanziario o economico.

Quanto invece ai bilanci più recenti e specialmente con riferimento all'esercizio 2018, emerge una rilevante perdita netta d'esercizio, ancora più grave a livello di gestione caratteristica, con un vero e proprio crollo del margine di intermediazione, con erosione del patrimonio netto e la presenza di una notevole esposizione debitoria della società.

Con provvedimento del 18 dicembre 2018, la Banca d'Italia ha, inoltre, sottoposto Sorgente ad amministrazione straordinaria per gravi violazioni normative e irregolarità nell'amministrazione.

Alla data di chiusura dell'ispezione della Banca d'Italia del 2019 l'investimento in Fondi di Investimento Alternativi chiusi da parte della Banca Popolare di Bari era pari a 132 mln di euro, concentrati sul Fondo Immobiliare Donatello – Comparto Federico II, (91 mln.).

Nel Fondo Donatello – Comparto Federico II sono state conferite le quote detenute da BPB negli altri comparti.

Il Comparto Federico II (ex Puglia Uno) ha durata 15 anni dalla data di avvio dell'operatività (14.9.2009).

A novembre 2021 la Società di Gestione del Risparmio, Castello SGR, controllata all'82% dal fondo americano Oaktree Capital Management, ha rilevato da Sorgente SGR 17 fondi immobiliari per un valore di circa un miliardo di *asset under management*.

Castello SGR è stata a sua volta acquisita per l'80% delle quote da Anima Holding (Gruppo Anima), nel luglio 2023.

Tra i fondi acquisiti da Castello SGR figurano, sotto la nuova denominazione di "Fontana", i comparti Federico II, Puglia Due e Tulipano. Non sono ancora disponibili i NAV aggiornati dei fondi.

pagina 135 di 192

L'ultimo NAV disponibile (31/12/2022) rileva una valorizzazione dell'investimento nel fondo pari a 13,3 mln (relazione Semestrale BPB al 30/06/2023).

Ha esposto il Ctu che i fondi immobiliari chiusi sottoscritti dalla BPB sono riservati a clientela istituzionale, con orizzonte temporale pluriennale (10, 15, 20, 25 e 30 anni), alcuni con natura speculativa.

Dalla Relazione Direzionale dell'Internal Auditing del 27/5/2020 è emersa la stretta relazione e connessione con il gruppo Sorgente, con la forte esposizione degli attivi della BPB nel comparto immobiliare ed in particolare nei fondi immobiliari chiusi gestiti da Sorgente SGR.

L'investimento è stato spesso accompagnato da facilitazioni creditizie a favore delle singole società del gruppo. In diverse occasioni si è pertanto arrivati ad una traslazione del rischio da rischio di credito a rischio di mercato, mantenendo tuttavia inalterata la dipendenza dal settore immobiliare.

La Banca d'Italia aveva evidenziato il rischio di dipendenza dal settore immobiliare nell'ispezione del 2016, *in primis* con riferimento agli impieghi (punto 5), mentre per gli investimenti in fondi immobiliari aveva sensibilizzato ad arricchire il quadro informativo al fine di approfondire le prospettive delle singole iniziative (punto 7).

Il settore ha tuttavia registrato andamenti oscillanti, poiché a fronte di una crescita del 83% in termini di prezzi reali nel periodo che va dal 2000 al 2007, si è assistito ad una contrazione del 78% dal 2008 al 2015, con la ripartenza di un nuovo ciclo di valorizzazione dal 2015 al 2020.

In sostanza, pur essendo censurabile la mancata diversificazione e la dipendenza dal settore immobiliare, tenuto conto dell'andamento oscillante dei valori di realizzo dei fondi, con orizzonte temporale ancora in corso, nonché del mutamento del gestore dei fondi, non più facente capo a Sorgente SGR, bensì ad altra holding, di cui non sono allegate criticità, non può ravvisarsi danno certo riconducibile all'operato dell'organo amministrativo.

pagina 136 di 192

In ordine alla vicenda Naxos, l'attrice pone a fondamento delle pretese risarcitorie, non già un'operazione di concessione di credito, bensì il supposto investimento effettuato nel Fondo Naxos SIF Capital Plus ("Fondo Naxos") alla fine del 2018.

L'operazione era nata dalla esigenza rappresentata dal direttore generale *pro-tempore* [REDACTED] al Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2018 di attuare entro «la scadenza di fine anno» un «Piano di Rafforzamento del Total Capital mediante emissione di nuovi strumenti finanziari», come richiesto dalla Banca d'Italia con comunicazione dell'11 novembre 2018.

A tal fin era prevista la parallela emissione di un Prestito Obbligazionario AT1, ossia *la mai avvenuta sottoscrizione da parte di terzi del Prestito Obbligazionario AT1 che la Banca intendeva emettere a fine 2018 era programmato avvenisse (almeno in larga misura) in ragione del (ovvero, con danaro riveniente dal) -di fatto- contestuale investimento da parte della Banca (anch'esso mai concretamente avvenuto) nel Fondo Naxos.*

Sempre secondo la prospettazione attorea in citazione, *l'operazione di emissione delle obbligazioni AT1 di cui sopra, caratterizzata da evidenti carenze istruttorie anche con riferimento alle verifiche circa la persona fisica cui era riconducibile l'entità -potenziale... non si è poi concretizzata e, dalla sequenza degli eventi intervenuti tra gli ultimi giorni del 2018 e la fine di gennaio del 2019 di cui rende conto la Relazione, è da desumere che la sottoscrizione del Prestito Obbligazionario in parola non sia avvenuta in ragione della mancata definizione della "parallela" operazione Naxos.*

La sequenza degli eventi relativi all'investimento nel Fondo Naxos si intreccia con quelli relativi alla (mai perfezionata) operazione di emissione delle obbligazioni AT1, ma se ne differenzia per un particolare rilevante: seppure la Banca non abbia mai proceduto al versamento di alcuna somma al Fondo Naxos, è risultato giudizialmente accertato che la Banca aveva assunto il relativo impegno di investimento; e, appunto in ragione di tale impegno, Caceis, che agiva quale depositaria e agente del Fondo Naxos, ritenne di anticipare a quest'ultimo le somme che la Banca Popolare di Bari avrebbe

pagina 137 di 192

dovuto investire.

Il gioco degli equivoci che porta a tale anticipazione da parte di Banca Caceis (descritto nella Relazione alle pgg. 13 e ss.) scorre, come detto, parallelamente alla vicenda della mancata sottoscrizione del prestito obbligazionario da parte di Muse Services Ltd.; quel che è comunque l'esito finale è che il Fondo Naxos, una volta ricevute da Caceis le somme anticipate, ha immediatamente proceduto all'acquisto di titoli di fatto illiquidi e detenuti -a conferma della circolarità delle operazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione del 27 dicembre 2018- da entità rapportabili all'individuo cui era riconducibile Muse Services Ltd (Relazione, pg. 24).

Nel mentre la Banca contestava l'operato di Muse Services Ltd con riferimento alla mancata sottoscrizione da parte della stessa dell'emittendo Prestito Obbligazionario ATL (senza poi concretamente avviare alcuna iniziativa), il Fondo Naxos, in ciò spalleggiato da Caceis, avviava iniziative -sfociate in un procedimento giudiziale celebrato in Lussemburgo- finalizzate ad ottenere l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo (asseritamente) assunto di versamento del suddetto importo di € 51,5 mln.⁷.

In relazione alla vicenda della sottoscrizione del fondo, il Tribunale di Lussemburgo, con sentenza del 6 marzo 2020, ha riconosciuto le ragioni del Fondo Naxos e condannato la Banca al versamento dell'ammontare di sottoscrizione del Fondo stesso, pari a € 51,5 mln, oltre alle spese del giudizio.

In relazione alle esposte circostanze, tuttavia, all'avvio del giudizio non era configurabile danno certo, perché, in ipotesi di accertamento definitivo, la Banca, sulla base dell'andamento estremamente favorevole del NAV del fondo, verificato dal CTU, pur costretta a versare l'importo di euro 51,5 mln, avrebbe ottenuto come contropartita un incremento di quasi il 112% del proprio investimento.

La deduzione attorea della sopravvalutazione del fondo da parte del ctu non è stata peraltro supportata da contrarie emergenze.

Ad ogni modo, tenuto conto dell'intervenuta definizione del contenzioso in pendenza di giudizio, il

pagina 138 di 192

relativo esborso, indicato in € 1.141.431, ed i compensi non possono qualificarsi come danni imputabili all'organo gestorio, per la ritenuta esclusione a monte dell'indimostrata dannosità della sottoscrizione.

In relazione alla vicenda dell'Ospedale "Miulli", secondo quanto esposto dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio, nell'anno 2010, a fronte di un affidamento concessole, il Miulli cede in garanzia alla Banca un credito, per circa € 32 mln. da maggiorarsi di interessi, vantato verso l'INPS e oggetto di un contenzioso tra quest'ultimo e il Miulli.

A seguito della pronuncia d'appello nel citato contenzioso (29 luglio 2010), e in attesa del giudizio di Cassazione, l'INPS in esito ad un procedimento esecutivo, nel marzo 2012, versa alla Banca la somma oggetto del credito (ammontante ad € 41,7 mln); la Banca "gira" quindi la somma incassata al Miulli, al fine di consentire a quest'ultimo il rientro dal citato affidamento del 2010 e da ulteriori esposizioni verso la Banca.

Successivamente, il 16 aprile 2012, la Corte di cassazione dichiara non dovuta dall'INPS al Miulli la somma di cui al credito (come sopra) ceduto dal Miulli alla Banca cosicché, a seguito di un ulteriore contenzioso, la Banca (soccumbente avanti alla Corte d'Appello di Bari giusta provvedimento del 16 febbraio 2017) è costretta a versare all'INPS la somma a suo tempo incassata.

Frattanto la Banca, in data 5 luglio 2012, nonostante la pronuncia della Suprema corte del 16 aprile 2012, concede al Miulli un nuovo affidamento per € 6 mln.

In seguito, la Banca chiede ed ottiene, nel 2017, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del Miulli per rientrare nella disponibilità della somma che era stata costretta a restituire all'INPS; la Banca in tal modo rientra (in data 6 dicembre 2017) dell'importo di € 15 mln circa.

L'attrice lamenta, pertanto, che: l'erogazione di credito per € 6 mln nel luglio 2012 è avvenuta senza adeguatamente considerare *«il deterioramento della situazione economica e l'aggravarsi dei rischi legali a seguito della sentenza»*; tale esposizione si è ridotta a € 5,4 milioni a seguito di accrediti rivenienti dalla procedura concordataria.

pagina 139 di 192

Prospetta, altresì, l'attrice quale condotta negligente, posta in essere in violazione di qualsivoglia canone di sana e prudente gestione, la restituzione al Miulli della somma di € 41,7 mln, avvenuta (successivamente al marzo 2012 ma) ancora pendente il giudizio di Cassazione conclusosi nell'aprile del 2012.

Il danno conseguente è stato quindi quantificato nell'importo che la Banca ha classificato a dubbio esito, da ultimo al 31 marzo 2020, ossia (anche considerato un incasso *medio tempore* intervenuto) Euro 18,8 mln.

In ordine a tale complessa vicenda, dall'indagine del consulente d'ufficio emerge che la cessione del credito si concretizza in data 9/8/2010, quando l'Ospedale Miulli ha ceduto *pro-solvendo* alla Banca il credito vantato nei confronti dell'INPS.

In forza dei diritti rivenienti da tale cessione, BPB ha eseguito con esito positivo un pignoramento presso i tre istituti bancari tesoreri dell'INPS e in data 20/03/2012 il Giudice dell'esecuzione ha assegnato in suo favore le somme pignorate, pari a euro 41,7 milioni circa.

Tuttavia, la Cassazione, con sentenza 5964/2012 del 16/04/2012, andò a modificare la situazione, annullando la decisione e dichiarando non dovuti gli sgravi contributivi.

Pertanto, l'INPS ha successivamente richiesto la restituzione delle somme percepite dalla Banca; tale iniziativa, in un primo momento rigettata con sentenza n. 6206/2013 del Tribunale di Bari Sezione Lavoro, dopo numerosi giudizi favorevoli alla Banca, *ha trovato accoglimento con la sentenza del 16/2/2017 della Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro*.

Il rimborso a favore dell'INPS della somma di circa euro 41,7 milioni da parte della Banca è avvenuto in data 3/5/2017, generando di conseguenza un credito di regresso in capo alla Banca nei confronti dell'Ospedale Miulli, il quale nel frattempo aveva avuto accesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale (deposito della richiesta il 15/04/2013, ammissione 18/11/2013).

pagina 140 di 192

Quanto alle vicende antecedenti agli addebiti, i rapporti di finanziamento di Banca Popolare di Bari con l'Ente Ospedaliero "Francesco Miulli" sono risalenti nel tempo, come si evince dalla scheda tecnica relativa alla riunione del Consiglio di amministrazione della Banca del 21 dicembre 2009, in cui si concedono proroghe di affidamenti per euro 28,2 mln di euro e per 4,3 mln di euro.

Alla fine del 2009 la situazione era quella descritta nel verbale del Consiglio di amministrazione del 29/07/2010, con due tipologie di posizioni:

- i) uno scoperto di conto corrente, accordato per euro 33 milioni e utilizzato per euro 33.488.152,94;
- ii) mutui chirografari per euro 3.686.910.

Nelle more della pronuncia della Cassazione, il credito riveniente dall'esito del giudizio sin lì favorevole al Miulli veniva ceduto in garanzia dal Miulli alla Banca Popolare di Bari, la quale, procedendo con gli atti esecutivi, otteneva il pagamento dell'importo, stabilito a seguito del giudizio in 41,695 mln di euro.

La Banca accreditava tale importo sui conti correnti passivi intrattenuti presso di sé dall'Ospedale Miulli riportandoli così a saldi attivi e al contempo soddisfacendo il proprio credito di 41 mln circa vantato verso l'Ospedale. In particolare, dopo l'accreditamento dei conti correnti nn. 1000240 e 1000551, il saldo attivo complessivo risultava poco superiore ai 0,8 milioni di euro.

Orbene, indipendentemente dalla sottovalutazione del rischio da parte degli organi sociali della Banca in ordine all'*an* ed al *quantum* del credito ceduto in garanzia, la restituzione della somma di € 41,7 mln, pagata dall'Inps in pendenza del giudizio di legittimità, dalla Banca al Miulli non integra in sé ulteriore danno risarcibile, essendo stata destinata la stessa al soddisfo di preesistenti esposizioni debitorie del Miulli nei confronti della Banca.

D'altra parte, l'attrice non ha allegato l'illegittima erogazione dell'affidamento del 2010 o la mancata adozione di iniziative per il recupero del credito o di monitoraggio dello stesso nel momento in cui il

pagina 141 di 192

Miulli era *in bonis*.

Per tali ragioni la restituzione non comporta danno aggiuntivo rispetto alla preesistente esposizione debitoria.

Va peraltro osservato che tale posta creditoria non è stata ignorata nel concordato, pur essendo stata inserita quale debito potenziale di 41,695 mln di euro, appostati in un fondo chirografo rischi ed oneri, da soddisfare nella percentuale concordataria del 35,9%.

In sostanza, tanto in ipotesi di mancata restituzione delle somme ricevute dall'Inps, quanto in ipotesi di restituzione ad estinzione di debiti pregressi, il passivo concordatario avrebbe contemplato un debito di natura chirografaria, falcidiato nella medesima percentuale, nel primo caso quale debito incontestato, nel secondo quale fondo rischi.

In tale scenario non rileva pertanto il danno conseguente al mancato monitoraggio e recupero del credito allorché la società era *in bonis*, perché non addotto in citazione a fondamento dell'azione di responsabilità.

Quanto all'erogazione del credito del luglio 2012, tenuto conto dell'insindacabilità delle scelte in ordine alla politica creditizia, pur temperata dall'eventuale irragionevolezza dell'iniziativa, la delibera segue di 3 mesi circa la pronuncia della Suprema Corte, che tuttavia non pone termine alla vicenda, posto che la Banca propose ricorso per revocazione contro la sentenza della Suprema Corte.

Tenuto conto, pertanto, degli oneri di allegazione e prova, gravanti sull'attrice, dell'irragionevolezza dell'operazione, non vi è prova certa che i componenti del CdA del luglio 2012, in pendenza di un contenzioso così complesso e non ancora definito, i cui effetti hanno impegnato anche gli organi della procedura concordataria, potessero, con valutazione *ex ante*, maturare tale convinzione, ossia dell'inesistenza di garanzie in relazione alla complessiva esposizione debitoria del Miulli, rispetto alla quale il finanziamento erogato ne costituiva percentuale contenuta del 15% circa.

pagina 142 di 192

In ordine alle posizioni minori, nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice lamenta l'inadempimento da parte di amministratori, sindaci e direttori generali agli obblighi (generali) di assicurare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e (particolari) di sana e prudente gestione del credito, riferendo diffusamente di gravi carenze nel monitoraggio, nella classificazione e nel recupero dei crediti, nonché di assetto di controlli incapace di intercettare le violazioni delle regole di vigilanza e aziendali, riferibili agli Jacobini.

Tali inadempimenti vengono richiamati, genericamente, in relazione alle operazioni con i gruppi maggiormente esposti, innanzi esaminate e, specificamente, con riferimento a posizioni minori.

In tale ultimo caso la Banca ha invocato il risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale derivante dalla conclamata inadeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni risarcibile alla BPB in un ammontare che il Rapporto Ispettivo (pg. 42), all'atto della disposizione dell'Amministrazione straordinaria, aveva già stimato in € 65,5 mln. per *«la gestione inefficace delle posizioni di minore importo, protrattasi per anni»*, caratterizzate da pura *«inerzia della Banca»*.

Va osservato al riguardo che nel periodo in esame, antecedente l'entrata in vigore dell'art.2086 c.c., come modificato dal CCIL, l'obbligo di adottare adeguati assetti organizzativi trovava in ogni caso disciplina nell'art. 2381 c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario, i cui commi 3 e 5 prevedono il dovere del Consiglio di amministrazione di valutare, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, nonché l'obbligo degli organi delegati di curare che tale assetto sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa.

Con riferimento alle posizioni minori, tuttavia, emerge dalla relazione del CTU che gli Ispettori non elencano individualmente le posizioni oggetto di rilievi, né le stesse sono state oggetto di analitica indicazione da parte dell'attrice, con specifica allegazione e prova dei danni corrispondenti in rapporto causale con le dedotte condotte omissive.

A tanto deve aggiungersi il rilievo degli ispettori in sede di conclusione degli accertamenti in ordine

pagina 143 di 192

alla mancata valutazione della congruità del danno stimato nei termini innanzi esposti.

Per tali ragioni il credito risarcitorio sul punto non può ritenersi adeguatamente provato.

In sintesi, in relazione alle specifiche operazioni innanzi esaminate, la domanda risarcitoria deve ritenersi fondata nei limiti innanzi esposti, non esimendo le successive iniziative dedotte dai convenuti da responsabilità per le vicende pregresse, nei limiti degli addebiti riconosciuti nell'attività creditizia, per omessa acquisizione di informazioni o sottovalutazione di segnali di criticità e di allarme.

In ordine alle operazioni maggiori, ravvisata ulteriore allegazione specifica dell'attrice nell'addebito di inadeguati assetti in relazione alla gestione dei crediti, quanto alla posizione degli amministratori, la questione deve ritenersi assorbita per la quasi totalità delle posizioni, o per l'avvenuto riconoscimento del danno (Parnasi, Monferini e Apeiron) o per esclusione del danno in rapporto causale con l'addebito contestato (Barimmobiliare, Gruppo Leggero, Denver, Sorgente, Naxos e Ospedale Miulli) o per esclusione di operazione sindacabile (Gruppo █████ – Immoberdan).

Quanto alle operazioni con il Gruppo Maiora, per le quali, è stata riconosciuta la responsabilità ed il danno risarcibile a carico dei convenuti █████ e █████ e l'A.D. █████, l'assenza di segnali d'allarme ed in particolare la tardiva conoscenza dei bilanci del Gruppo non consentono di ricondurre con ragionevole certezza i relativi danni a monitoraggi inadeguati della posizione debitoria.

In relazione a tutte le condotte innanzi esaminate deve escludersi qualsivoglia profilo di responsabilità dei componenti del CdA nominati dalla fine del 2018 in poi (█████, █████ e █████), ferma quella già vagliata per i componenti confermati.

Al riguardo va invero considerato, per un verso, che, nel breve arco dell'incarico, il rapporto ispettivo dell'AdV constata esclusivamente l'assenza di contributi positivi, la cui efficacia non è tuttavia ragionevolmente ipotizzabile, sia per i tempi ristretti di operatività e sia per la consistenza dei danni già verificatisi, e, per altro verso, che i danni riconosciuti in questa sede risalgono a periodo antecedente.

pagina 144 di 192

Non può pertanto ravvisarsi nesso causale tra la ritenuta debole iniziativa del nuovo consiglio ed i danni accertati.

Va rigettata la richiesta di risarcimento danni ex art.96 c.p.c., avanzata dai convenuti [REDACTED] e [REDACTED], discendendo l'esclusione dell'elemento soggettivo della dedotta responsabilità processuale dell'attrice dai rilievi ispettivi non favorevoli quanto al tempismo d'iniziativa.

Quanto alla posizione dei componenti dell'organo di controllo, va osservato che i sindaci, pur non essendo titolari di un potere di veto, nell'esercizio [REDACTED] vità di controllo sull'amministrazione e sull'operato degli amministratori, sono tenuti alla verifica del rispetto, da parte dell'organo gestorio, degli obblighi specificamente stabiliti dalla legge, tra cui il generale obbligo di gestire l'impresa nell'interesse sociale, secondo il parametro della diligenza loro imposto.

Il dovere di vigilanza dei sindaci ha ad oggetto, altresì, la verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi della Banca, nei limiti dell'allegazione di parte attrice.

Nell'attività bancaria l'adeguatezza degli assetti organizzativi assume particolare rilievo perché l'efficiente esercizio dell'impresa salvaguarda il patrimonio dell'impresa ed al tempo stesso il risparmio, oggetto di tutela costituzionale.

La vigilanza periodica della Banca d'Italia viene pertanto svolta in relazione a molteplici profili incidenti sul buon andamento [REDACTED] vità gestoria, sia di carattere economico, quali i livelli di patrimonializzazione e di redditività, sia di carattere tecnico, quali le competenze specifiche dei componenti degli organi amministrativi e la responsabile partecipazione di tutti i componenti ai processi decisionali.

Come chiarito dal CTU, richiamatosi alla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, le funzioni aziendali di controllo dei rischi e di conformità alle norme sono affidate a responsabili alle dipendenze dell'organo con funzioni gestorie o di supervisione strategica, i quali devono informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o rilevanti carenze accertate.

pagina 145 di 192

Nel sistema dei controlli assume altresì particolare rilievo la funzione Internal Audit, ossia di revisione interna, con finalità di controllo di ulteriore livello delle funzioni aziendali di controllo dei rischi e di conformità alle norme.

Se, dunque, all'Organo con funzione di supervisione strategica ed a quello con funzioni gestorie compete la definizione degli indicati assetti organizzativi, l'Organo con funzioni di controllo deve verificare l'adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli.

In ordine, quindi, agli illeciti attribuiti agli amministratori, deve escludersi la concorrente responsabilità, per omissione di vigilanza, del presidente del collegio sindacale [REDACTED], nominato il 29.4.2018 ed in carica sino al 13.12.2019.

Tale conclusione si fonda, per un verso, sull'antioriorità delle operazioni e del conseguente irreversibile pregiudizio rispetto all'assunzione dell'incarico e, per altro verso, sull'attività di controllo e sulle iniziative utilmente assunte nel pur breve periodo [REDACTED] di vigilanza, emergenti dagli atti del procedimento penale, conclusosi nei suoi confronti con archiviazione.

In particolare va dato atto che il P.M. ha valorizzato, ai fini della richiesta di archiviazione, accolta dal Gip in data 28.10.2020, le seguenti circostanze:

- i. *"l'iniziativa di [REDACTED] di sollecitare la segnalazione a Banca d'Italia di alcune operazioni finanziarie di cd management override quali la vicenda Bari Calcio e gli sconfinamenti di credito accordati al Gruppo Fusillo non deliberati dal CdA e la richiesta di un intervento ispettivo dell'Internal auditing volto ad accertare eventuali responsabilità interne alla BPB per tali operazioni";*
- ii. *"l'indicazione della classificazione ad incaglio della posizione debitoria del Gruppo Fusillo e la conseguente svalutazione integrale del credito fino ad allora mai svalutato proprio a seguito delle verifiche avviate dal collegio sindacale";*
- iii. *"l'indicazione della svalutazione degli avviamenti della Banca";*

pagina 146 di 192

iv. *“la richiesta al presidente, all’amministratore delegato e a tutti i consiglieri di amministrazione di avviare ogni iniziativa a tutela degli azionisti comprese le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei direttori generali”;*

v. *“la richiesta di procedere a registrazione integrale, in ossequio ai canoni di trasparenza e correttezza di gestione, delle riunioni del Consiglio di amministrazione” (cfr. Decreto di Archiviazione sub Doc. 1).*

Tali elementi fattuali inducono ad escludere altresì inadempimenti agli obblighi civilistici di vigilanza.

L’avvio del giudizio in data antecedente all’archiviazione del procedimento penale, non disgiunta dalla legittima richiesta attorea di esame ██████ vità dei sindaci in relazione ai molteplici profili civilistici della vicenda, esclude l’elemento soggettivo della responsabilità aggravata dell’attrice, invocata dal ██████, ai sensi dell’art.96 c.p.c..

Quanto alla posizione di ██████, presidente del collegio sindacale dal 17.4.2011 al 29.4.2018 e dei componenti ██████, in carica dal 7.3.2004 al 13.12.2019, e ██████, in carica dal 13.3.2005 al 9.9.2019, relativamente alle operazioni con il Gruppo Maiora, per le quali, è stata riconosciuta la responsabilità ed il danno risarcibile a carico dei convenuti Marco e ██████ e dell’A.D. ██████, l’assenza di segnali d’allarme, la tardiva conoscenza dei bilanci del Gruppo, oltre che la violazione delle stesse regole organizzative adottate dalla Banca da parte di singole figure, di non immediata percepibilità, non consentono di ravvisare negligente esercizio ██████ vità di vigilanza da parte dei sindaci.

In ordine alle ulteriori operazioni poste a fondamento della domanda risarcitoria vanno nuovamente richiamati, per quanto di rilievo, gli esiti delle ispezioni disposte dalla Banca d’Italia:

2010: valutazione parzialmente sfavorevole per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni sul credito, con divieto di espansione ██████ vità ed imposizione di requisito patrimoniale specifico;

pagina 147 di 192

2011-2012: verifica dell'efficacia sulla funzionalità del sistema dei controlli interni di BPB. Gli esponenti aziendali vengono richiamati all'esigenza di rafforzare i presidi a fronte dei rischi di liquidità e compliance, rilevati nel corso dell'ispezione; viene inoltre richiesta una specifica indagine alla funzione di Internal Audit della BPB;

2013: la BPB viene nuovamente sottoposta ad accertamenti ispettivi mirati sul rischio di credito, sulla governance aziendale, sul sistema dei controlli interni e sulle tematiche di compliance. Le verifiche evidenziano dei progressi rispetto a quanto riscontrato durante l'ispezione del 2010.

Viene tuttavia evidenziata la persistenza di alcune aree di debolezza, per il cui superamento la Banca programma un piano di iniziative di sistemazione;

giugno 2014: rimozione dei provvedimenti restrittivi;

luglio 2014: autorizzazione ad acquisire il controllo di Banca Tercas;

giugno 2016: nuovi accertamenti ispettivi mirati ai profili di adeguatezza patrimoniale e del credito, che si concludono nel novembre 2016 con un giudizio, anche in questo caso, "parzialmente sfavorevole", ravvisandosi ritardi nella realizzazione delle misure di rafforzamento dei mezzi propri rispetto agli obiettivi prefissati ed esigenze di rafforzamento nel sistema dei controlli sui crediti.

In sostanza, nell'arco temporale 2010 - 2016 le misure organizzative relative ai controlli sui crediti rivelano criticità segnalate nel 2010, interessate da successivi miglioramenti, riemerse nella verifica del 2016.

Successivamente l'AdV rileva quanto segue:

15 marzo 2017: la Vigilanza sottolinea che la BPB ha bisogno di un rafforzamento patrimoniale e della *governance* con l'ingresso di elementi con specifiche competenze in materia bancaria e finanziaria; l'AdV invita inoltre il Presidente a dar corso ai propositi di rassegnare le proprie dimissioni, che lui stesso aveva manifestato con lettera del febbraio 2017.

pagina 148 di 192

2018: il primo semestre si chiude con una perdita consolidata di circa 140 mln di euro (l'esercizio 2017 si era chiuso sostanzialmente in pareggio, secondo i dati ufficiali di bilancio), dovuta alla svalutazione degli avviamenti e ad accantonamenti sulle principali esposizioni creditizie;

novembre 2018: la Banca d'Italia richiede alle funzioni di controllo interno della BPB di condurre una verifica sulla correttezza della classificazione e degli accantonamenti sulle esposizioni nei confronti dei maggiori gruppi affidati; l'esercizio 12018 viene chiuso con una perdita consolidata di 430 mln di euro;

inizio 2019: si registrano forti conflittualità tra il Presidente dell'organo amministrativo e le componenti a lui riconducibili, da un lato, e l'Amministratore delegato, i componenti del Comitato di Controllo Interno e Rischi, il Presidente del Collegio sindacale, dall'altro. Si determina un vero e proprio stallo gestionale, che poi trova soluzione con la fuoriuscita del Presidente [REDACTED] e la sua sostituzione con il Prof. [REDACTED], unitamente ad altri rinnovi nella composizione del CdA;

rapporto ispettivo del 2020, riferito al triennio 2017-2019: ambito esteso, con esito sfavorevole e rilievo delle seguenti criticità:

- inadeguatezza dei sistemi di governo e controllo per assicurare la sana e prudente gestione;
- gravi carenze nella gestione dei rischi,
- redditività strutturalmente deficitaria.

Quanto all'attività del Collegio Sindacale, nel detto rapporto si legge il seguente rilievo:

“Lacunosa l'azione del Collegio Sindacale, che ha trascurato di accertare la funzionalità dei principali processi aziendali e del sistema dei controlli interni.

Non ha proceduto ad autonome valutazioni della funzionalità del sistema dei controlli interni pur in presenza delle rilevanti irregolarità che venivano emergendo.

Il Collegio non si è efficacemente attivato nei confronti del Consiglio di amministrazione per la pronta rimozione delle criticità emerse, né ha monitorato l'attuazione dei piani di rimedio”.

pagina 149 di 192

A partire dal 2017, quindi, l'Organo sindacale, composto da [REDACTED], quale presidente, e da [REDACTED] ed [REDACTED] non ha assunto efficaci iniziative per la soluzione delle criticità relative ai controlli sul credito, venendo meno ai propri doveri di vigilanza.

Sulla base di tutte le verifiche compiute dalla Banca d'Italia dal 2010 al 2019 si può quindi ritenere che la vigilanza del Collegio Sindacale, in quest'ultima composizione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, con particolare riguardo ai controlli sul credito, sia stata complessivamente poco soddisfacente, tenuto conto delle lacune accertate nel 2010 e dell'insufficienza dei miglioramenti registrati nel 2013, rivelatisi ancora carenti nel 2016 e nel successivo triennio, fatta eccezione per le iniziative assunte dal solo presidente [REDACTED] a partire dall'Aprile 2018.

Ove tuttavia, si ritenesse assolta la vigilanza dei sindaci sugli assetti organizzativi in ragione del miglioramento registrato nel 2013, l'operato del collegio dovrebbe essere valutato, in ogni caso, anche alla luce delle specifiche operazioni compiute dall'organo gestorio.

Al riguardo la Suprema Corte ha infatti affermato che: *"(specificamente per le carenze delle procedure aziendali predisposte per la prestazione dei servizi di investimento, ma con motivazione estensibile ai più generali doveri di controllo sull'operato degli organi amministrativi quanto all'esercizio del credito) neppure la più complessa articolazione della struttura organizzativa di una banca può comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale (v. Cass. Sez. U n. 20934-09): potere-dovere che – va precisato – grava su codesti, quoad functione, vuoi in proiezione dell'obbligo di vigilanza, in forza della necessaria salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione degli amministratori, vuoi in proiezione dell'obbligo di controllo del corretto operato della banca come istituzione, deputata (con la raccolta del risparmio) all'esercizio del credito in modo consono a una sana e prudente gestione (art. 5 del T.u.b.) (Cfr. Cass. Sez. I, n. 37440/2022).*

Ed allora, indipendentemente dalla eventuale sottovalutazione dell'adeguatezza degli assetti

pagina 150 di 192

organizzativi, deve esaminarsi la responsabilità dell'indicato collegio sindacale nelle singole operazioni di imprudente erogazione di credito, attribuite agli amministratori e fonte dei danni innanzi accertati.

Al riguardo va osservato che, tenuto conto della ritenuta irragionevolezza della concessione del finanziamento deliberato il 26.3.2013 in favore della Ferrara 2007 per i motivi innanzi esposti, l'organo sindacale, in ragione della consistenza dell'erogazione e dei rilievi ispettivi del 2010, avrebbe dovuto preventivamente acquisire adeguati elementi di valutazione dell'operazione e segnalare le criticità relative alla capacità di rimborso della beneficiaria ed alla rischiosità delle garanzie quanto meno nel corso della seduta del 26.3.2013.

Nel caso di specie, tuttavia, i sindaci non hanno allegato e provato d'aver assunto, prima o nel corso della riunione del CdA, alcuna iniziativa in linea con tali obblighi, benché la pratica di finanziamento fosse conoscibile ed, in ogni caso, esposta nei suoi dati al CdA nei termini innanzi descritti.

Analogamente, per le operazioni Monferini e Apeiron, in forza della ritenuta irragionevolezza della concessione dei finanziamenti per i rilievi già espressi, l'organo sindacale, in ragione della consistenza delle erogazioni avrebbe dovuto egualmente acquisire adeguati elementi di valutazione delle operazioni e segnalare le stesse criticità, inerenti la capacità di rimborso delle beneficiarie e la rischiosità delle garanzie nel corso delle sedute del CdA.

Anche in tal caso, tuttavia, i sindaci non hanno allegato e provato d'aver assunto, prima o nel corso della riunione del CdA, alcuna iniziativa in linea con tali obblighi, benché la pratica di finanziamento fosse conoscibile ed in ogni caso esplicita nei suoi dati all'organo gestorio nei termini innanzi descritti.

Il rapporto causale tra l'omissione attribuita ai sindaci ed il danno come innanzi accertato, trova fondamento nei principi degli artt. 40, comma 2, e 41 c.p., validi anche nell'ambito della responsabilità civile, in base ai quali non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, ed il concorso di cause indipendenti non esclude il nesso di causalità tra l'evento e ciascuna delle azioni o omissioni che abbiano concorso a provocarlo.

pagina 151 di 192

Fermo restando, pertanto, il rapporto di causalità materiale tra danno e comportamento illegittimo degli amministratori, l'omissione di vigilanza da parte dei sindaci, attività doverosa ed idonea ad evitare il medesimo evento, deve ritenersi egualmente in rapporto di causalità con le indicate conseguenze dannose.

Ed invero le condotte degli amministratori e dei sindaci sono ugualmente concorrenti sul piano causale, poiché l'omissione dei sindaci si è inserita nella situazione di rischio creata dagli amministratori e non è servita ad arginarla, anzi l'ha stabilizzata, senza essere, tuttavia, causa assorbente.

In relazione alle condotte negligenti innanzi descritte ed in rapporto causale con i danni accertati, la responsabilità di amministratori e sindaci è solidale, ancorché l'espressa previsione non sia più contenuta nel disposto del riformato secondo comma dell'art. 2407 c.c., la cui applicabilità ai processi pendenti va riservata al successivo accertamento del quantum della pretesa risarcitoria.

A tal fine soccorre, in ogni caso il disposto dell'art. 1294 c.c., che stabilisce la solidarietà tra condebitori, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.

Al riguardo va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui *"ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni"* (Cfr. Cass. Sez. III, n.9969/2025; Cass. Sez. U. n. 13143/2022).

pagina 152 di 192

Quest'ultima evenienza, come innanzi chiarito, non è invero configurabile nel caso di specie, ove l'operato illegittimo degli amministratori costituisce condotta autonoma ex sé produttiva del danno, cui si affianca, pur in assenza di un potere di veto in capo all'organo di controllo, l'autonoma condotta dei sindaci di omessa vigilanza e richiamo, ugualmente rilevante sul piano causale.

Va da ultimo ritenuto influente il richiamo al disposto dell'art.2049 c.c., norma finalizzata a proteggere i terzi danneggiati dalla condotta del dipendente (Cfr. Cass. Sez. III, n. 22717/2022).

L'eccezione di prescrizione è infondata.

Prima dell'entrata in vigore della L.35/2025, la disciplina della prescrizione delle azioni proponibili contro i componenti del collegio sindacale era ricavabile dal rinvio, operato dal comma 3 del medesimo art. 2407 c.c., alle disposizioni riguardanti le azioni di responsabilità rivolte nei confronti degli amministratori, sicché anche ai sindaci si applicava, quanto all'azione sociale di responsabilità, il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal momento della cessazione dalla carica, stabilito dal quarto comma dell'art. 2393 c.c., e, quanto all'azione di responsabilità per danno diretto esercitata dai soci o dai terzi, l'analogo termine quinquennale, decorrente dal compimento dell'atto dannoso, previsto dal comma 2 dell'art. 2395 c.c.

La natura eccezionale della previsione della sospensione della prescrizione in costanza di carica, prevista dall'art.2941, n.7, c.c. operante per gli amministratori e logicamente applicabile alle sole azioni di responsabilità promosse da terzi, ne comportava l'inapplicabilità ai sindaci, in assenza di espresso richiamo normativo nell'art.2407 c.c.

Il quarto comma ora introdotto nell'art. 2407 c.c. dalla L. 35/2025 dispone che il termine di prescrizione in questione decorre dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 c.c., concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.

In assenza di disciplina transitoria deve quindi valutarsi l'applicabilità della disposizione ai giudizi in corso.

pagina 153 di 192

La questione assume peraltro rilievo nella vicenda in esame, poiché, risalendo gli illeciti accertati agli anni 2013 – 2015, l'azione sociale, ai sensi degli artt. 2393 e del previgente art. 2407 c.c., non sarebbe prescritta, decorrendo il termine quinquennale dalla cessazione degli incarichi, avvenuta negli anni 2018 e 2019, a fronte della citazione dell'8/15.10.2020, potendosi di contro ipotizzare l'estinzione del diritto in relazione alle relazioni di bilancio delle prime operazioni ritenute illecite.

Sul punto deve ritenersi applicabile la previgente disciplina, sia per carente allegazione, da parte dei convenuti proponenti l'eccezione, delle relative circostanze fattuali, in specie la data di deposito delle relazioni, e sia perché l'applicazione della norma sopravvenuta in pendenza di giudizio, in ragione del conseguente effetto estintivo non configurabile all'avvio del giudizio, presterebbe il fianco a profili di illegittimità costituzionale.

Accertata la concorrente responsabilità dei sindaci [REDACTED] e [REDACTED] per le vicende Parnasi, Monferini ed Apeiron, va verificata l'applicabilità alla controversia in esame del riformato secondo comma dell'art. 2407 c.c.

La norma, come modificata dalla L.35/2025, in vigore dal 12.4.2025, dispone che *“al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”*.

Nella previgente formulazione la norma disponeva al medesimo comma che *“essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”*.

La riformata disposizione ha dunque l'effetto di introdurre un tetto massimo nella liquidazione del danno risarcibile dovuto dai Sindaci in ipotesi di accertata responsabilità non riconducibile a condotta dolosa.

Ritiene il Tribunale che tale disposizione sia applicabile ai procedimenti pendenti.

L'applicazione della nuova disciplina ai processi pendenti costituisce regola per le sole norme processuali, avendo la Suprema Corte da tempo chiarito che *"nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand'anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all'epoca di introduzione del giudizio"* (Si veda Cass. Sez. III, n. 3688/2011).

La disposizione in esame parrebbe integrare norma latamente processuale, perché volta a stabilire un criterio valutativo massimo del danno (Si veda Cass., Sez. I, n. 5252/2024).

Quand'anche, tuttavia, si propenda per la qualificazione di norma sostanziale, non è di ostacolo alla sua applicazione, il condivisibile principio di legittimità secondo cui *«in mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l'interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la "mens legis", rivolta a attuarla implicitamente, sull'unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l'interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale»*. (Cass. Sez. III, n. 28994/2019; Cass. n. 15652 del 12/08/2004).

pagina 155 di 192

Nel caso di specie, indubbiamente, non è prevista espressamente l'applicazione retroattiva della nuova disposizione, né la stessa si desume in via interpretativa.

In ordine agli effetti dell'irretroattività della norma sostanziale, la Suprema Corte, con articolata pronuncia, ha tuttavia chiarito che: *Il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.) preclude alla legge successiva di disciplinare il fatto o l'atto generatore d'un rapporto generatore già avvenuto o compiuto prima dell'entrata in vigore di esso, ma non di disciplinare gli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, secondo la nota teoria dei facta preterita (così Sez. 3, Sentenza n. 3231 del 03/04/1987, con ampia e limpida motivazione; nello stesso senso, tra le più recenti, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32027 del 5.11.2021; Sez. L, Sentenza n. 20680 del 13.10.2016).*

In sostanza, un conto è il fatto generatore della responsabilità, che non può essere disciplinato da una legge entrata in vigore successivamente al suo accadimento, perché verrebbero disconosciuti effetti già verificatisi (si pensi alla disciplina introdotta dalla Legge Gelli Bianco, che ha qualificato come extracontrattuale alcune forme di responsabilità dei sanitari, in passato ritenuta contrattuale, con mutamento del regime probatorio e rischio di preclusioni per la parte nei giudizi in corso; in tal senso Cass. 28994/2019), altra cosa sono le situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, che devono essere compiutamente disciplinate dalla legge in vigore all'atto del loro accertamento.

Nel caso di specie, quindi, ferma l'applicazione della disciplina sostanziale dell'epoca di commissione dell'illecito quanto ai suoi elementi costitutivi, non potendo il fatto generatore della responsabilità essere disciplinato da una disposizione successiva, l'accertamento e la liquidazione del danno non può che venire in essere alla data della pronuncia giudiziale, rispetto alla quale il riformato art.2407 c.c. costituisce antecedente normativo.

L'introduzione di un tetto massimo al danno risarcibile disciplina, quindi, una situazione che viene ad esistere all'atto della liquidazione giudiziale e di cui non può non tenersi conto quale norma preesistente a tale accertamento.

pagina 156 di 192

Tale principio risulta applicato con chiarezza in precedenti risalenti nei seguenti termini: *Qualora nelle more del giudizio di primo grado instaurato da un cliente per il risarcimento dei danni conseguenti al furto di un veicolo e degli oggetti in esso lasciati e non affidati allo albergatore, sia entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 1784, comma primo, cod. civ. (che, modificato dalla legge n. 35 del 1977, ha elevato il limite massimo della responsabilità dell'albergatore per la sottrazione, la perdita ed il deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, da lire duecentomila a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo), va applicata la nuova disciplina in quanto diretta a regolare solo un effetto non ancora esaurito (l'ammontare del risarcimento del danno) del rapporto giuridico dedotto in causa, senza trovare deroga nell'art. 1785 - quinquies cod. civ. (anch'esso introdotto nelle more dall'art. 3 della legge n. 316 del 1978 e secondo cui le norme in tema di deposito alberghiero "non si applicano ai veicoli ed alle cose lasciate negli stessi") al quale, invece incidendo sul fatto generatore del rapporto, non può riconoscersi efficacia retroattiva, a norma dell'art. 11 delle preleggi. (V 3202/76, mass n 381989; (V 271/73, mass n 362134; (contra 4468/81, mass n 415177).*

Nello stesso senso: *"Con riguardo a fabbricati realizzati senza concessione edilizia, e per i quali non sia intervenuta sanatoria, secondo le previsioni della legge 28 febbraio 1985 n. 47, la sanzione di nullità degli atti traslativi, posta dall'art. 40 di tale legge, si traduce in preclusione all'esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita "ex" art. 2932 cod. civ.. Detta preclusione opera pure nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge, in considerazione dell'applicabilità dello "ius superveniens" rispetto agli effetti ancora in corso di rapporti sorti anteriormente" (Cass. n. 13024/1992).*

Va infine considerato che l'applicazione del tetto massimo rileva ai fini della verifica degli elementi costitutivi del credito risarcitorio, sicché deve essere assunto a base della decisione, indipendentemente dalle eccezioni di parte, pur nel rispetto del contraddittorio.

L'attività difensiva svolta dalle parti nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 190 c.p.c. induce a ritenere superflua la rimessione sul ruolo della causa per ulteriori interlocuzioni, poiché le parti interessate, all'esito delle conclusioni precisate anche su tale punto dal convenuto [REDACTED], hanno avuto modo di svolgere argomentazioni contrarie e/o favorevoli, tanto in diritto, quanto in fatto, desumendosi i dati sui compensi dei sindaci dall'allegato delle note di precisazione delle conclusioni di [REDACTED] e dalla comparsa conclusionale, ove è stato indicato per gli esercizi 2017 – 2019 il compenso di € 100.000,00 per ciascun componente effettivo e di € 150.000,00 per il presidente del collegio, nonché dal prospetto di seguito riportato, esposto nella comparsa conclusionale del convenuto [REDACTED]:

bilanci	2010 ⁶⁶ p. 199	2011 ⁶⁷ p. 221	2012 p. 448	2013 p. 241	2014 p. 249	2015 p. 243	2016 p. 245	2017 p. 262	2018 p. 315	2019/ 2020 ⁶⁸
compensi	210	94,2	109,2	95,2	99,1	113,4	126,1	122,3	113,4	459
Rimb.spese	15									
Oneri fisc.	56									

⁶⁶ Valori cumulativi per tutti i membri del Collegio Sindacale

⁶⁷ Per gli esercizi 2011/2019 i valori riguardano la sola figura del dott. Acerbis e sono omnicomprensivi, degli emolumenti di competenza e dei gettoni di presenza per la partecipazione al Collegio e alle sedute del consiglio oltre che della polizza assicurativa.

⁶⁸ L'indicazione è cumulativa per tutti i membri del Collegio Sindacale.

Dai dati indicati emerge che il compenso di ciascun sindaco non è mai stato inferiore all'importo di € 50.000,00, sicché i danni per ciascuna delle 3 operazioni ritenute fonte di responsabilità, ossia i finanziamenti in favore di Ferrara 2007, di Fim s.r.l. e di Apeiron, vanno liquidati a favore dell'attrice e carico dei convenuti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] nella misura prevista dalla disposizione, pari al decuplo del compenso annuo percepito, da intendersi quale netto deliberato dalla società per l'esercizio (dato ricavabile da documenti societari pubblici e quindi conoscibili, quali delibere di nomina e/o bilanci pubblicati nel Registro delle Imprese) riferibile a ciascuna delle 3 operazioni, con conseguente triplice applicazione del tetto massimo.

In ordine alla dedotta responsabilità della società di revisione

██████████, va osservato che la verifica dei conti annuali e consolidati della società, attività che connota la revisione legale, si articola nell'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e nella successiva formulazione di giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato, basato sulla verifica della corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e sul riscontro di conformità dei bilanci alla relativa disciplina.

La diligente attività di revisione richiede, in primo luogo, l'indipendenza ed obiettività del revisore, delineate nell'art.10 del D.lgs. n.39/2010:

Nel caso di specie l'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2010 aveva deliberato di conferire alla ██████████ l'incarico di revisione legale dei conti della BPB per gli esercizi dal 2010 al 2018.

L'attrice addebita alla società di revisione, in primo luogo, sulla base degli atti di processi penali, la «falsificazione del bilancio perpetrata in concorso tra alcuni amministratori e revisori, per mezzo di un vero e proprio accordo» con riferimento alla revisione dei bilanci degli anni 2016 e ss., e, con riferimento alla revisione del bilancio 2015, «aver contabilizzato in bilancio imposte anticipate sulla perdita fiscale per un importo pari a complessivi € 96.294.322,00 al fine di occultare perdite di bilancio».

Tali contestazioni troverebbero fondamento in intercettazioni telefoniche, riportate nei seguenti termini:

«la conversazione intercettata al prog. 2249 – R.I.T. 2252/16, in uscita, del 01/03/2017 alle ore 15:17, sull'utenza monitorata ██████████, in uso a ██████████ (detto ██████████), [che] attiene alla conversazione intercorsa tra questi e ██████████, funzionario in forza alla società di revisione "██████████", società che certifica i bilanci della BPB. [...] La conversazione ci prova

pagina 159 di 192

che i revisori non agiscono in maniera indipendente e che il bilancio andava cambiato e invece si è deciso di falsificarlo» (pg. 238 dell'Ord. 24 gennaio 2020, cit.); poi, l'altra conversazione tra i medesimi interlocutori («R.I.T. 2226/17 – Progressivo 627 dell'11/10/2017) donde «si hanno fondate motivi per ritenere che le modifiche, volute dai vertici della BPB (il Presidente del C. di A., l'Amministratore Delegato, nonché il co-Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale), vertano sulla corretta o meno redazione di bilanci intermedi e/o altre comunicazioni sociali»; e, ancora, quella registrata quale «R.I.T. 2226/17 – Progressivo 881 del 18/10/2017», di cui si attesta la «particolare importanza in quanto emerge come un rappresentante di una società di revisione [REDAZIONE] – società incaricata nella certificazione dei bilanci della BPB, concorda con i vertici della BPB, o suoi incaricati, alcune indicazioni/informazioni da inserire in relazioni e documenti rappresentativi del corretto andamento della gestione aziendale, in palese violazione alle norme di "indipendenza ed obiettività" stabilite dall'art. 10 del D.Lgs. n. 39 del 27.01.2010, tale da poter condizionare la corretta predisposizione dei bilanci ed altre comunicazioni sociali, ovvero inserendo dati difformi da quelli effettivi».

Lamenta altresì l'attrice la violazione degli «obblighi strumentali all'attività di auditing, cioè quello di giungere a un'adeguata comprensione del sistema di controllo interno dell'ente sottoposto a revisione e di comunicare agli organi di governo di quest'ultimo eventuali carenze significative emerse nel corso del processo di revisione... sul presupposto che per poter considerare affidabili le rappresentazioni contabili dei fatti di gestione elaborate dalle strutture dell'ente revisionato sia di fondamentale importanza comprendere se il sistema dei controlli che attengono a tali funzioni aziendali operi in maniera integra.

Evidenzia altresì l'attrice il legame della società di revisione con un componente del collegio sindacale, [REDAZIONE], in carica dal 13.3.2005 al 9.9.2019, socio e partner di [REDAZIONE]

L'assenza dei requisiti di terzietà e indipendenza troverebbe ulteriore conforto nell'espletamento di

pagina 160 di 192

servizi a cura di terzo soggetto della medesima «rete» del revisore, [REDACTED], per mandato degli organi sociali della Banca.

[REDACTED] e [REDACTED], inoltre, agirebbero in modo coordinato per il tramite di una società, [REDACTED], che detiene il 75% delle azioni di [REDACTED] e il 48% delle azioni di [REDACTED] l'Amministratore delegato di [REDACTED] anche socio di [REDACTED] e la partecipazione a entrambe è comune a più soci.

I descritti legami, incidenti negativamente sull'indipendenza ed imparzialità, avrebbero quindi contribuito in modo decisivo al mantenimento, oltre che di un assetto organizzativo inefficiente, dello stato di latenza del deterioramento dei rapporti creditizi, con il connesso effetto di postergare le azioni correttive e di recupero, cioè le azioni impeditive della dispersione del valore residuo di quei crediti non più rappresentato correttamente in bilancio.

In sostanza, a parte il danno reputazionale della Banca, la società sarebbe responsabile del danno riferibile alla quota di valore creditizio compromesso da inerzie e non oggetto di tempestiva rappresentazione contabile, condotta diligente quest'ultima che avrebbe potuto consentire il più efficace avvio di azioni di recupero.

Lamenta altresì la Banca, quale voce risarcitoria, l'intero valore degli onorari pagati dalla Banca a [REDACTED] s.p.a. a fronte del negligente adempimento [REDACTED] vità di revisione dei bilanci 2015 - 2018, quantificati in € 2.324.035,46.

La società di revisione ha di contro sostenuto che, ferma l'estraneità agli addebiti inerenti le scelte gestionali degli amministratori ed i controlli estranei al perimetro [REDACTED] vità di revisione legale, non avrebbe potuto percepire irregolarità in relazione alle attività demandate prima del 2018 e che, all'emergere dei primi segnali di allarme, si sarebbe prontamente attivata, anche con verifiche di carattere straordinario, ribadendo la diligente esecuzione della prestazione e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse od incidenti sulla propria indipendenza.

pagina 161 di 192

In relazione alle richiamate allegazioni va osservato che la dedotta rappresentazione distorta degli elementi patrimoniale non è correlabile al danno di cui l'attrice ha invocato l'accertamento e relativo alle 10 operazioni con i grandi gruppi, quantificato in citazione in € 380.696 milioni di euro, riconosciuto per il minore importo innanzi esaminato, in relazione al negligente esercizio di attività gestoria e per condotte degli amministratori in alcun modo condizionate dall'attività di revisione legale.

Analogamente, la questione relativa al valore delle imposte anticipate in bilancio denota l'occultamento di perdite in bilancio, con effetto distorsivo dell'informativa societaria, senza, tuttavia, incremento delle perdite effettive per la Banca.

In sostanza, come efficacemente esposto dal CTU, i 96 milioni di euro di svalutazione delle imposte anticipate e ancor di più i 163 milioni di perdite complessive per svalutazioni di attività (ivi comprese anche le suddette imposte anticipate) non costituiscono, di per sé, dei danni patrimoniali direttamente subiti dalla Banca per quegli importi, ma rappresentano rettifiche contabili dei valori del bilancio della Banca: rettifiche quindi di rappresentazione, ma non misure di perdite effettivamente riconducibili alle appostazioni in bilancio.

Escluso pertanto nesso causale tra i danni sinora accertati in relazione alle operazioni dei grandi gruppi, al fine di valutare la diligente esecuzione della prestazione da parte della società di revisione, va invero dato atto che la convenuta nella comparsa di costituzione ha dedotto che, *in occasione della riunione del Collegio Sindacale del 26 marzo 2010, in cui l'organo di controllo ha approvato la proposta motivata di conferimento dell'incarico di audit a [redacted] il Dott. [redacted] non ha preso parte alla relativa votazione, sicché la proposta è stata "assunta con l'astensione del sindaco effettivo [redacted] in quanto socio di entità appartenente alla rete del revisore prescelto".*

L'astensione dell'[redacted] denota la consapevolezza del potenziale rischio di compromissione dell'indipendenza del revisore, che tuttavia non implica automaticamente effettivo condizionamento [redacted] attività di revisione, potendo costituire mero elemento indiziario.

pagina 162 di 192

Deve tuttavia rilevarsi che, fermo il valore meramente indiziario degli atti dei procedimenti penali promossi nei confronti dei vertici amministrativi della Banca, la consulenza tecnica svolta nel presente procedimento, nel rispetto pieno del contraddittorio, ha esaminato l'attività di revisione legale, tenendo conto della documentazione prodotta dalle parti e quella acquisita nell'osservanza dei poteri e dei limiti stabiliti in sede di conferimento dell'incarico e formulazione dei quesiti.

Nell'ambito di tale indagine peritale il ctu ha quindi valutato le emergenze dei procedimenti penali e, specificamente, le verifiche tecniche del consulente del P.M., analizzandone i dati, dai quali sono stati tratti i rilievi di seguito esposti, con specifico riferimento ai reati contestati in sede penale ed alle condotte di rilievo per la specifica attività di revisione legale.

La gravità effettiva della situazione della BPB era presumibilmente assai maggiore rispetto a quella rappresentata dai bilanci ufficiali, stando alle risultanze delle indagini in sede penale, dalle quali emergono configurazioni di reato, in capo a diversi esponenti della Banca, inerenti il falso in bilancio, per diversi esercizi e per diversi elementi [REDACTED] patrimoniale, la cui contestazione, evidentemente, impatta in termini riduttivi sia sul risultato economico, sia sull'entità del patrimonio netto, sia infine sui giudizi ritraibili circa l'effettiva situazione della Banca dal punto di vista degli equilibri economici e finanziari, al fine (nelle menzioni dell'accusa, di occultare perdite).

Sul punto, le contestazioni, tra l'altro, riguardano: l'iscrizione all'attivo patrimoniale di avviamenti per i bilanci 2016 e 2017, rispettivamente per 32,4 milioni di euro e per 82,5 milioni di euro; le omissioni di informazioni riguardanti il contenzioso del credito INPS di euro 42 milioni di euro inerente alla posizione dell'Ospedale Francesco Miulli, con il rischio palese del rimborso a INPS e, pendente il concordato preventivo di Miulli, il concreto rischio di falcidia del credito per il 64,1%; l'appostazione di imposte anticipate per 96,3 milioni di euro nel bilancio 2015, per 33,5 milioni di euro nel bilancio 2016, per 11,8 milioni di euro nel bilancio 2017 e nella semestrale 2018.

Riguardo a queste ultime appostazioni, rilevano gli esiti della consulenza riportati nelle risultanze

pagina 163 di 192

investigative del Pubblico Ministero, con le rettifiche ai bilanci che il non riconoscimento di queste poste attive avrebbero comportato: in particolare, il risultato economico del 2016 della Banca non sarebbe stato un utile d'esercizio (4,5 milioni di euro), bensì una perdita d'esercizio di 33,5 milioni di euro; analogamente, la mancata appostazione delle imposte anticipate nel bilancio 2017 avrebbe svelato la sussistenza di una perdita d'esercizio e non di un utile.

La conseguenza di queste appostazioni ritenute distorsive dalla pubblica accusa, sulla base dei rilievi dei consulenti, avrebbe modificato la percezione del dissesto della Banca, anticipando le perdite - rispetto al 2018 - andando a ritroso fino al 2017 e al 2016, con l'evidenza, in tal caso, di una serie ininterrotta di bilanci in perdita dal 2015 al 2018 e quindi con una evidenza pubblica della crisi economica e patrimoniale effettiva della Banca assai anticipata, invero ritardata dunque fino al 2018 attraverso vizi valutativi nei bilanci societari.

In ordine a tali elementi e con particolare riferimento all'ultima delle tre contestazioni innanzi esposte, va chiarito che il beneficio connesso a una perdita fiscale - quest'ultima conseguente a costi deducibili superiori ai ricavi o proventi imponibili in un periodo di imposta e suscettibile di compensazione con eventuali redditi futuri, con riduzione di imponibile e tasse - è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Ha evidenziato il ctu che la pur possibile iscrizione all'attivo patrimoniale di imposte anticipate, ossia di un credito per imposte anticipate, derivante dal futuro recupero del maggior carico fiscale non deducibile nell'anno in corso per l'insufficienza del reddito, deve essere moderata dal principio della prudenza, e che, in contesti di perdite d'esercizio, occorre particolare prudenza nella loro recuperabilità, come raccomandato dal principio contabile nazionale OIC 25.

Dal raffronto dei conti economici pubblicati dalla Banca con quelli rettificati di seguito riportati

CONTO ECONOMICO (euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Utile/perdita della operatività corrente al lordo imposte	14.166.097	39.101.714	39.602.042	-391.545.995	-33.515.019	-11.854.236	-337.795.129
Imposte sul reddito	-8.819.639	-22.047.377	-18.290.242	96.294.322	38.090.838	11.861.905	-94.695.235
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	5.346.458	17.054.337	21.311.800	-295.251.673	4.575.819	7.669	-432.490.364

CONTO ECONOMICO (euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Utile/perdita della operatività corrente al lordo imposte	14.166.097	39.101.714	39.602.042	-391.545.995	-33.515.019	-11.854.236	-337.795.129
Imposte sul reddito	-8.819.639	-22.047.377	-18.290.242	-	-	-	-94.695.235
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	5.346.458	17.054.337	21.311.800	-391.545.995	-33.515.019	-11.854.236	-432.490.364

emerge, pertanto, che lo storno delle imposte anticipate, rispondente a criteri prudenziali in presenza, come nella specie, di perdite d'esercizio, avrebbe comportato la rappresentazione di ben maggiore equilibrio economico, stante la ricorrenza ininterrotta di perdite d'esercizio e di una contestuale erosione del patrimonio netto.

Tale scelta prudenziale era peraltro ancor più doverosa, ove si consideri che il portafoglio crediti della Banca risultava esposto a elevati livelli di rischiosità, anche solo per la concentrazione su singole posizioni.

Va pertanto ravvisato l'inesatto adempimento della prestazione di revisione legale, non avendo la società convenuta, gravata dal relativo onere, provato di aver svolto con diligenza l'attività di revisione in relazione alla formulazione di giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato, basato sulla verifica della corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e, soprattutto, sul riscontro di conformità dei bilanci alla relativa disciplina, in particolare con riferimento ai principi contabili.

La negligente attività di revisione del bilancio d'esercizio 2015 riverbera i suoi effetti sugli esercizi successivi, inficiando anche l'attività svolta in relazione a questi ultimi.

Va pertanto riconosciuto il danno prospettato dall'attrice, corrispondente all'esborso per i compensi erogati alla società di revisione, senza alcun beneficio per la prima ed anzi pregiudizievoli per l'esatta percezione dei dati di bilancio, in difetto di diligente esecuzione della prestazione, nella misura di € 2.575.000,00.

Va rigettata, in relazione alla responsabilità del revisore, l'eccezione di prescrizione.

L'art.15, comma III, del d.lgs n.39/2019 dispone infatti che il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine [REDACTED] vità di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento, e, nel caso di specie, la responsabilità è stata accertata in relazione alla sola verifica dei bilanci relativi agli esercizi 2015 – 2018, sicché il termine è stato tempestivamente interrotto con la notifica della citazione dell'8/15.10.2020.

Va egualmente rigettata la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, invocati per la ritenuta sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, accertabili in sede civile, fondandosi la dichiarata responsabilità su illeciti di natura puramente civilistica, nella specie l'imprudente erogazione di credito, in alcuni casi connotata da condotta dolosa non integrante di per sé illecito penale e di cui non sono in ogni caso emersi elementi costitutivi, e l'omissione di vigilanza su tale attività.

La puntualizzazione assume rilievo per la valutazione degli uffici preposti ai successivi adempimenti amministrativi e fiscali.

Gravando peraltro sull'attrice l'onere della prova del nesso causale tra gli addebiti accertati ed i danni lamentati di natura non patrimoniale, comprensivi della lesione dell'immagine, non può ritenersi con certezza che la compromissione della reputazione dell'Istituto presso la clientela sia riconducibile alle erogazioni imprudenti, essendo emersa dall'istruttoria l'applicazione di sanzioni Consob in relazione all'attività di intermediazione finanziaria, circostanza ben più significativa per l'immagine della Banca e tuttavia estranea agli illeciti esaminati in questa sede.

Deve escludersi, in relazione alla quantificazione dei danni, il concorso del fatto colposo del creditore,

pagina 166 di 192

invocato ai sensi dell'art. 1127 c.c. da [REDACTED] e dalla società di revisione [REDACTED]

Quanto al primo, infatti, l'allegazione, del tutto generica, non è stata supportata da condotte specifiche, delle quali valutare la qualificazione nei pretesi termini colposi.

Quanto alla seconda, la responsabilità della società di revisione è stata accertata in relazione alla violazione dei principi contabili relativi ai criteri di iscrizione nell'attivo delle imposte anticipate, ostativa alla corretta valutazione dei dati di bilancio, con conseguente esclusione del diritto al compenso per attività ritenuta negligente.

In relazione a tale voce di danno non è pertanto configurabile concorso di colpa del creditore, fondato dalla convenuta sulle lettere di attestazione rilasciate da BPB, contenenti ampie rassicurazioni sulla completezza ed autenticità delle informazioni ricevute, attestazioni ininfluenti in relazione alla condotta omessa, costituita dal doveroso rispetto dei principi contabili cui avrebbe dovuto attenersi la società incaricata [REDACTED] vità di revisione.

Per tali ragioni :

- 1) **per le operazioni del Gruppo Maiora:** [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] vanno condannati, in solido, al pagamento, i primi due, dell'intera somma di € 85.000.000,00, il terzo sino alla concorrenza di € 18.000.000,00, in favore di BDM Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni;
- 2) **per l'operazione Ferrara 2007 s.r.l.:** [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] vanno condannati, in solido, al pagamento della somma di € 13.800.000,00 in favore di BDM Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni;
- 3) **per l'operazione Ferrara 2007 s.r.l.:** [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED] vanno condannati, in solido con i convenuti del precedente punto 2), al pagamento, in favore di BDM Banca, a titolo di risarcimento danni, della somma pari, per ognuno, al decuplo del compenso

pagina 167 di 192

annuo percepito, da intendersi quale netto deliberato dalla società per l'esercizio inerente l'operazione;

- 4) **per l'operazione FIM s.r.l.:** [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], vanno condannati, in solido, al pagamento della somma di € 3.452.553,00 in favore di BDM Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni;
- 5) **per l'operazione FIM s.r.l.:** [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], in solido con i convenuti del precedente punto 4), vanno condannati al pagamento, in favore di BDM Banca, a titolo di risarcimento danni, della somma pari, per ognuno, al decuplo del compenso annuo percepito, da intendersi quale netto deliberato dalla società per l'esercizio inerente l'operazione;
- 6) **per l'operazione Apeiron:** [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], vanno condannati, in solido, al pagamento, i primi dodici, della somma di € 6.877.487,00, l'ultimo sino alla concorrenza di € 3.438.744,00, in favore di BDM Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni;
- 7) **per l'operazione Apeiron:** [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], in solido con i convenuti del precedente punto 6), vanno condannati al pagamento, in favore di BDM Banca, a titolo di risarcimento danni, della somma pari, per ognuno, al decuplo del compenso annuo percepito, da intendersi quale netto deliberato dalla società per l'esercizio inerente l'operazione;

la convenuta [REDACTED] va condannata al pagamento della somma di € 2.575.000,00 in favore di BDM Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni.

Sugli importi appena liquidati deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente allega e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo (tra le altre, Cass. 18564/2018; 3355/2010; 22347/2007; 15823/2005). Conseguentemente, nell'obbligazione risarcitoria (che costituisce debito di valore in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto) il principale mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore è fornito dalla rivalutazione monetaria, mentre il riconoscimento degli interessi rappresenta una modalità di liquidazione del possibile danno ulteriore da lucro cessante, cui è consentito fare ricorso solo nei casi in cui la rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore. Pertanto, il mero ritardo nella percezione dell'equivalente monetario non dà automaticamente diritto alla corresponsione degli interessi, occorrendo a tal fine l'allegazione e la prova del danno ulteriore subito dal creditore, che si realizza solo se ed in quanto la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) risulti inferiore a quella di cui il danneggiato avrebbe disposto, alla data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. L'accertamento di tale danno può aver luogo anche in base a criteri presuntivi collegati al rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui, come nella specie, non risulti che il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non sarà normalmente configurabile.

Il maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art.1224, comma II, c.c., secondo gli indici istat, va riconosciuto dalla data dell'illecito, individuata in quella di deliberazione delle singole operazioni e, per i finanziamenti chirografari del Gruppo Maiora non oggetto di proroga, nel

pagina 169 di 192

31.12.2017, nonché per la società di revisione dalla data di erogazione del compenso, sino alla data odierna, oltre gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.

La domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] va rigettata.

I convenuti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] hanno variamente proposto, nell'ipotesi accoglimento della domanda attorea, domanda - sufficientemente chiara, con conseguente rigetto sul punto dell'eccezione di nullità del convenuto [REDACTED] - di accertamento della ripartizione del *quantum* di responsabilità da ascrivere a ciascuno dei convenuti e dei terzi chiamati, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso ed [REDACTED] e Di Taranto anche con deroga alla presunzione di responsabilità.

Va osservato in diritto che *"la chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi; ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere deliberata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità"*

(Cfr. Cass. Sez. II, n.30952/2023).

Va ribadita, per le ragioni innanzi espresse, la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria degli amministratori e dei sindaci.

pagina 170 di 192

Nel caso di specie, tenuto conto della pari rilevanza degli obblighi di prudente esercizio [redacted] attività creditizia, gravante sugli amministratori, e di vigilanza della relativa attività da parte dei sindaci, doveri tutti finalizzati alla tutela del patrimonio dell'impresa bancaria ed al tempo stesso del risparmio, oggetto di tutela costituzionale, **l'accertata responsabilità va attribuita in pari quota a tutti i convenuti destinatari della pronuncia di condanna, con esclusione della sola società di revisione, cui è addebitato danno distinto in via esclusiva.**

In ordine alle chiamate di terzo, i convenuti [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] hanno dichiarato negli atti di costituzione di volersi avvalere delle seguenti polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali:

- con la "[redacted] - [redacted]" (per il periodo sino a tutto il 31.12.2017, n. polizza Z066211);

- con la "[redacted]" (per il periodo dal 24.01.2018 al 24.01.2019, n. polizza 380809411);

- con la "[redacted]" e con la "[redacted]" (per il periodo dal 24.01.2019 al 24.01.2020, n. polizza 390792317 -);

- con la "[redacted] [redacted]" (per il periodo dal 24.01.2018 al 24.01.2019, n. polizza 30339085), evocando in giudizio le società, previa richiesta di differimento ed autorizzazione alla chiamata, ritualmente eseguita.

I convenuti [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], per le medesime ragioni hanno evocato in giudizio, previa richiesta di differimento ed autorizzazione alla chiamata, ritualmente eseguita, la "[redacted] - [redacted]".

I convenuti [redacted], [redacted] e [redacted], per le medesime ragioni hanno evocato in

giudizio, previa richiesta di differimento ed autorizzazione alla chiamata, ritualmente eseguita, la “ [REDACTED] – [REDACTED] ” e [REDACTED].

Il **convenuto** [REDACTED], per le medesime ragioni ha evocato in giudizio, previa richiesta di differimento ed autorizzazione alla chiamata, ritualmente eseguita, la “ [REDACTED] e [REDACTED] ”.

Il **convenuto** [REDACTED], per le medesime ragioni ha evocato in giudizio, previa richiesta di differimento ed autorizzazione alla chiamata, ritualmente eseguita, la “ [REDACTED] ”.

Il **convenuto** [REDACTED], per le medesime ragioni ha evocato in giudizio, previa richiesta di differimento ed autorizzazione alla chiamata, ritualmente eseguita, “ [REDACTED] – [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] e “ [REDACTED] [REDACTED] ”.

Con la memoria depositata ai sensi dell’art.183, comma sesto, n.1, c.p.c., il convenuto [REDACTED] ha dichiarato di aver appreso dagli atti di chiamata in causa ritualmente notificati e dalle correlative comparse di costituzione che ne sono seguite, essere beneficiario di copertura assicurativa da parte non solo della [REDACTED] Insurance ma anche delle [REDACTED] e dell’ [REDACTED], seppure con gradazione del rischio e con riferimento a periodi temporali differenti.

Per tali ragioni la parte ha dichiarato di estendere a queste ultime compagnie assicurative la domanda di manleva già spiegata nei confronti della [REDACTED] [REDACTED].

L’estensione della chiamata in garanzia da parte del convenuto [REDACTED] nei confronti delle [REDACTED] e dell’ [REDACTED], è inammissibile, in quanto formulata oltre il termine decadenziale previsto dal secondo comma dell’art. 269 c.p.c., ossia nella prima delle memorie depositate ai sensi dell’art.183 c.p.c. e non già in comparsa di costituzione.

Tale decadenza per inosservanza dei termini, sancita per la funzionalità del processo, è d’altra parte

pagina 172 di 192

rilevabile d'ufficio (Cfr. Cass. Sez. II, n.10610/2014).

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata [REDACTED] è fondata.

Le domande di garanzia dei convenuti si fondano sulle seguenti polizze:

- 1) "[REDACTED] - [REDACTED]", con sede in Milano alla via [REDACTED], in relazione alla polizza: Z066211; periodo sino a tutto il 31.12.2017;
- 2) "[REDACTED] - [REDACTED]", con in Milano [REDACTED], in relazione alla polizza: 30339085; periodo 24.1.2018-24.1.2019;
- 3) - "[REDACTED]", con sede in Trieste alla piazza [REDACTED], in relazione alla polizza: 380809411; periodo 24.1.2018-24.1.2019;
- 4) "[REDACTED]", con sede in Trieste alla [REDACTED]
"[REDACTED]", con sede in Mogliano Veneto (TV), via [REDACTED], polizza: 390792317; periodo 24.1.2019-24.1.2020.

Il modulo di quest'ultima polizza, n.390792317, reca i seguenti dati nella parte iniziale:

MODULO	
1. POLIZZA N. 390792317	cod 988
2. DATA DELLA PROPOSTA	//
3. ASSICURATORE	[REDACTED]
4. INTERMEDIARIO	
5. RAGIONE SOCIALE	Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per Azioni
6. PERIODO DI ASSICURAZIONE	Dalle ore 24:00 del 24/01/2019 Alle ore 24:00 del 24/01/2020
7. DATA DI RETROATTIVITÀ	31/12/2017
7. bis DATA DI CONTINUITÀ	31/12/2017

pagina 173 di 192

E tuttavia risulta sottoscritto nella parte finale da [REDACTED]



Mogliano Veneto, 25/01/2019

L'Assicurato/Contrante
BANCA POPOLARE DI BARI



Legittimata passiva dell'azione di garanzia fondata sulla polizza in questione deve dunque ritenersi la società [REDACTED], discendendo l'assunzione del rischio dalla sottoscrizione del documento contrattuale.

L'ingannevole indicazione della società [REDACTED] quale assicuratrice nella parte iniziale del modulo giustifica, tuttavia, l'integrale compensazione delle spese di lite tra i convenuti chiamanti e la detta società.

Quanto alle ulteriori domande di garanzia, è emerso dagli atti che la Banca Popolare di Bari ha sottoscritto con la [REDACTED] la polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti (c.d. polizza "D & O").

La polizza in questione, n. Z 066211, avente originaria decorrenza 31 dicembre 2012 e scadenza 31 dicembre 2013, è stata rinnovata sino al 31 dicembre 2014 mediante appendice n. W 60659/1; ulteriormente rinnovata sino al 31 dicembre 2015, con appendice di rinnovo n. W 61318/2; poi sino al 31 dicembre 2016, con appendice di rinnovo n.W 61520/3; infine sino al 31 dicembre 2017 con appendice di rinnovo n. W 61781/4.

Alla scadenza del 31 dicembre 2017 la Polizza non veniva rinnovata, ma con appendice n. W 60014/5 emessa in data 20 dicembre 2017, veniva convenuta l'attivazione del periodo di garanzia postuma sino al 31 dicembre 2022, come previsto dagli artt. 3.1.2 e 3.1.3 della Polizza.

Il rischio assicurato è costituito dalle richieste di risarcimento presentate per fatti di responsabilità

pagina 174 di 192

civile conseguenti alle funzioni svolte dalle stesse persone assicurate quali membri degli Organi di amministrazione ovvero di controllo o di direzione generale della società contraente (Banca Popolare di Bari) e delle società controllate.

Quanto al periodo di operatività della copertura assicurativa, la polizza è stata stipulata, nella formula *"claims made"*, con decorrenza 31.12.2012, con retroattività illimitata ai sensi dell'art.8 bis della relativa scheda, e rinnovata, senza soluzione di continuità sino al 31.12.2017, con attivazione del periodo di garanzia postuma sino al 31.12.2022, come previsto dagli artt. 3.1 e 3.1.3., che comporta la copertura assicurativa *"esclusivamente con riferimento alle Richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti di qualsiasi Assicurato durante il Periodo di garanzia postuma scelto dalla Contraente, ma limitatamente agli Atti illeciti commessi prima della scadenza del Periodo di assicurazione"*.

Tenuto conto degli indicati periodi temporali, da valutarsi in relazione alla data di commissione degli illeciti, quanto alle operazioni con il gruppo Maiora, devono ritenersi esclusi dalla copertura assicurativa [REDACTED] il danno di € 15 mln per sconfinamento, risalente ai primi mesi del 2018, e l'ulteriore di € 31,400 mln per proroga del finanziamento del 18.7.2018, in quanto commessi dopo la scadenza del periodo di assicurazione, ossia dopo il 31.12.2017.

Quanto al residuo danno di 67 mln per finanziamenti chirografari, tenuto conto delle verifiche del ctu, che ha indicato l'esposizione complessiva del gruppo in € 163 mln a giugno 2016 ed in € 129 mln a dicembre 2017 (Cfr. pag. 545 della relazione), tale voce risarcitoria, peraltro decurtata della quota corrispondente alla proroga del 18.7.2018, può ritenersi con certezza maturata prima della scadenza del 31.12.2017.

Debbono, inoltre, ritenersi integralmente ricompresi nel periodo temporale di copertura [REDACTED] i finanziamenti in favore della società Ferrara 2007 del 26.3.2013, di Fim del 28.5.2014 e di Apeiron del 28.1.2015 e del 6.8.2015.

pagina 175 di 192

La notifica della citazione è stata infine effettuata nel periodo di copertura postuma.

In ordine a tale garanzia assicurativa la società [REDACTED] ha eccepito, inoltre, l'inoperatività della polizza, ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c., per la riconducibilità dei danni a fatti dolosi, comprensivi anche del dolo eventuale.

L'eccezione è infondata poiché le accertate condotte illecite, costituite da prassi imprudenti di concessione e gestione dei fidi in relazione alle operazioni innanzi esaminate, ossia i finanziamenti chirografari erogati nel tempo a Maiora e gli ulteriori in favore di Ferrara 2007, Fim ed Apeiron, al pari del concorrente addebito di inadeguatezza degli assetti organizzativi, integrano illeciti civili ascrivibili a titolo di colpa, in quanto comportamenti e scelte gestionali non in linea con i parametri della diligenza professionale esigibile dall'accorto banchiere.

Di contro dall'istruttoria, relativamente a tali operazioni, non sono emersi elementi indicativi dell'intenzionalità, anche in termini di dolo eventuale, dell'inosservanza delle disposizioni di legge attinenti all'esercizio [REDACTED] vità bancaria (Cass. Sez. III, n. 1469/2025).

Dagli atti non è emersa, peraltro, la pronuncia di sentenza irrevocabile di condanna in sede penale nei confronti dei convenuti, in relazione ai fatti qui esaminati, non integranti ipotesi delittuose.

Al riguardo va richiamato il punto 9.1 della polizza che puntualizza l'esclusione di operatività nei seguenti termini:

SEZIONE 9 ESCLUSIONI

Ai sensi della presente Polizza l'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di qualsiasi **Assicurato** derivante da, fondata su, riconducibile o conseguente a:

9.1 **Condotte dolose**

- 9.1.1 qualsiasi profitto o vantaggio personale ottenuto da un **Assicurato** ed al quale lo stesso non aveva diritto; o
- 9.1.2 qualsiasi atto doloso o fraudolento commesso da un **Assicurato**; o
- 9.1.3 qualsiasi reato commesso da un **Assicurato**; la presente esclusione non opera per le **Spese legali** sostenute da una **Persona assicurata** in relazione ad un procedimento penale per omicidio preterintenzionale o colposo direttamente correlato alla violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle attività della **Società**.

Le esclusioni di cui ai Paragrafi 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 si applicheranno soltanto nel caso in cui le circostanze ivi indicate siano state confessate da un **Assicurato**, ovvero siano state accertate da una sentenza esecutiva o da altro provvedimento giudiziario o arbitrale. In tal caso, eventuali **Spese legali** anticipate dall'**Assicuratore** dovranno essere restituite.

Priva di rilievo deve ritenersi la deduzione relativa al difetto di copertura dei danni non patrimoniali, nella specie non riconosciuti.

Quanto ai limiti quantitativi della responsabilità, la società ha dedotto che la polizza, operante a secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze, ossia per l'eccedenza rispetto ai massimali di queste ultime, dispone di un "Massimale aggregato" di Euro 10.000.000,00, costituente l'importo massimo che l'Assicuratore è tenuto a pagare per capitale, interessi e spese in relazione a tutte le richieste di risarcimento ed a tutti gli Assicurati durante il Periodo di assicurazione o ove applicabile durante il Periodo di garanzia postuma".

Tale limite va assunto a base della decisione, con la precisazione che, in ordine al periodo di esame, né la Banca, né i convenuti, risultano aver stipulato altre polizze, sicché deve escludersi l'operatività a secondo rischio per la garanzia [REDACTED].

Nel dettaglio la polizza stipulata con decorrenza dal 31.12.2012 definisce il massimale aggregato, richiamato al punto 3, nei seguenti termini:

- 2.15 Massimale aggregato:** la somma indicata al Punto 3 della Scheda la quale costituisce l'importo massimo che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare in forza della presente Polizza per capitale, interessi e spese in relazione a tutte le Richieste di risarcimento ed a tutti gli Assicurati durante il Periodo di assicurazione, salvo quanto previsto dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano, nonché quanto stabilito alla Sezione 7.

Nella sezione 7 è poi precisato che:

- 7.1** Il **Massimale aggregato** indicato al Punto 3 della Scheda rappresenta la somma massima per la quale la **Società** è chiamata a rispondere per tutte le **Perdite patrimoniali** (incluse le **Spese legali** eccedenti il limite stabilito dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano) coperte della presente Polizza e derivanti da **Richieste di risarcimento** avanzate per la prima volta da terzi nei confronti degli **Assicurati** durante il **Periodo di assicurazione** o, ove applicabile, durante il **Periodo di garanzia postuma**. Il **Massimale aggregato** è prestato in eccesso alla **Franchigia** applicabile.
- 7.2** Il massimale per qualsiasi **Periodo di garanzia postuma** deve intendersi compreso nel **Massimale aggregato** per il **Periodo di assicurazione** e non in aggiunta ad esso.
- 7.5** Le **Spese legali** (escluse le spese per resistere all'azione del danneggiato nel limite previsto dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano), i **Costi per indagini ed esami** e le **Spese di pubblicità** sono indennizzati entro il limite costituito dal **Massimale aggregato** che si applica a tutte le **Perdite patrimoniali**.
- 7.6** Se più **Richieste di risarcimento** sono basate su di un medesimo **Atto illecito** o su di una serie di **Atti illeciti** tra loro causalmente connessi o in qualsiasi modo tra di loro collegati, allora tali richieste saranno considerate come una sola **Richiesta di risarcimento** (**Richieste di risarcimento** in serie) e saranno tutte attribuite esclusivamente al medesimo **Periodo di assicurazione** o all'eventuale **Periodo di garanzia postuma** durante il quale la prima **Richiesta di risarcimento** della serie è stata presentata per la prima volta.

Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui *“in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo; c) il diritto alla refusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (Cfr. Cass. Sez. III, n.4275/2024).*

In forza della richiamata regolamentazione contrattuale e della disciplina civilistica deve, quindi,

pagina 178 di 192

ritenersi che la richiesta di risarcimento danni oggetto di domanda è unitaria, benché basata su atti collegati (7.6), e che nel massimale aggregato sono comprese le spese legali dovute dagli assicurati in favore della parte vittoriosa, mentre non risultano formulate domande specifiche in relazione alle spese di resistenza, seguendo, infine, le spese legali di chiamata il principio della soccombenza.

In parziale accoglimento della domanda di manleva, [REDACTED] va quindi condannata al pagamento della somma di € 10.000.000,00 in favore dei convenuti risultati soccombenti in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice e che hanno formulato domanda di manleva, ossia [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED]

Il pari diritto degli amministratori e sindaci assicurati, quali beneficiari della copertura assicurativa, comporta la ripartizione del massimale aggregato nell'identica misura tra tutti i proponenti la domanda di manleva.

In ordine alla domanda di garanzia proposta nei confronti di "[REDACTED]", la polizza n. 380809411 riguarda il periodo 24.1.2018-24.1.2019, mentre la polizza n. 390792317 concerne il periodo 24.1.2019-24.1.2020.

Con tali polizze la compagnia di assicurazioni si è impegnata a garantire, tra le altre cose, il rischio di responsabilità civile dei Convenuti chiamanti per le somme che questi dovessero essere tenuti a pagare a terzi, quali civilmente responsabili, in conseguenza di una condotta colposa posta in essere nell'esercizio delle rispettive funzioni svolte in seno a BPB in tempo successivo alla data di retroattività, fissata per entrambe al 31.12.2017.

In forza di tale decorrenza iniziale la copertura assume rilievo in relazione al danno di € 15 mln per sconfinamento, risalente ai primi mesi del 2018, e l'ulteriore di € 31,400 mln per proroga del finanziamento del 18.7.2018, addebitato a [REDACTED] ed all'AD [REDACTED], oltre che a [REDACTED]

pagina 179 di 192

■■■■■

In ragione della tardiva formulazione della richiesta di garanzia nella memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma sesto n.1, c.p.c., **deve escludersi l'ammissibilità della domanda di manleva estesa da ■■■■■ alla società ■■■■■**

La società ■■■■■ ha eccepito, in ordine a tale copertura assicurativa, anche l'inoperatività della polizza, ai sensi dell'articolo 3.2, nonché di quanto espressamente previsto dall'articolo 1917, primo comma, ultimo periodo, del codice civile, per la riconducibilità dei danni a fatti dolosi, comprensivi anche del dolo eventuale.

In particolare la clausola contrattuale prevede che l'assicuratore non pagherà alcun indennizzo per quelle richieste di risarcimento avanzate nei confronti delle persone assicurate:

- 3.2 se originate, commesse o conseguenti a qualsiasi comportamento doloso della Persona Assicurata, incluso - a titolo esemplificativo ma non limitativo - il fatto che la Persona Assicurata abbia ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi ai quali non aveva legalmente diritto. L'Atto Dannoso posto in essere da una Persona Assicurata non potrà essere imputato anche ad altre Persone Assicurate se queste non vi abbiano partecipato. La presente esclusione opererà soltanto se venga stabilito giudizialmente, in via definitiva e non impugnabile, che l'atto doloso è stato posto in essere dalla Persona Assicurata oppure se la Persona Assicurata ammetta per iscritto il compimento dell'atto doloso.
- Restano tuttavia inclusi in garanzia:
- i Costi e Spese sostenuti per la difesa in procedimenti giudiziari relativi a comportamenti dolosi che si concludano con accertamento negativo sul comportamento doloso;
 - i Costi e Spese sostenuti in procedimenti giudiziari penali che si concludano con la concessione di amnistia o con l'estinzione del reato.

La deduzione è qualificabile quale eccezione in senso stretto, atteso che, secondo condivisibile e recente orientamento di legittimità, l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi non compresi, quale fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituente fatto impeditivo della pretesa attorea (Cfr. Cass. Sez. III, n. 1469/2025).

L'eccezione si connota peraltro di specificità in relazione alle allegazioni svolte sul punto dall'attrice.

In ordine alle operazioni di sconfinamento, si legge alla pagina 36 della citazione quanto segue:

(iii) l'incremento di € 15 mln. della esposizione del Gruppo Maiora era riconducibile a sconfinamenti accordati da due componenti del Comitato Crediti ma non sottoposti all'attenzione del Consiglio di

pagina 180 di 192

amministrazione in violazione di quanto previsto dal "Regolamento Fidi" (in relazione a tale precisazione contenuta nella relazione de qua giova rilevare come gli sconfinamenti e la complessiva situazione del Gruppo Maiora fossero a conoscenza dell' Amministratore delegato il quale aveva espressamente acconsentito a talune delle operazioni configgenti con la citata delibera adottata dal Consiglio di amministrazione il 6 settembre 2017, finalizzata all'attenuazione del rischio sulla esposizione, e che nel documento de quo -pg. 3 della parte denominata "seguito"- risulta affermato da [REDACTED] un coinvolgimento nelle decisioni del Condirettore Generale [REDACTED] e del Presidente del Consiglio di amministrazione [REDACTED]).

Tale allegazione ha trovato pieno riscontro nelle verifiche compiute dall'ausiliario, innanzi esaminate, che hanno confermato che gli sconfinamenti sono stati accordati dal Comitato Crediti, di cui erano componenti l'A.D. [REDACTED] e [REDACTED], senza la preventiva sottoposizione al Consiglio di amministrazione, in violazione di quanto previsto dal Regolamento Fidi.

Le accertate circostanze integrano elementi costitutivi dell'eccezione di non indennizzabilità, posto che l'intenzionalità non è riferibile all'evento dannoso, ma all'inosservanza della disposizione di legge volta a prevenire l'evento.

In sostanza il comportamento doloso, che esclude il diritto all'indennizzo, è costituito dalla volontaria inosservanza delle regole che la stessa Banca aveva previsto nell'attività creditizia.

Quanto alla proroga del finanziamento del 18.7.2018 - inserita in citazione nella relazione stretta e privilegiata tra Banca e Gruppo Maiora e nel novero delle operazioni non esaustivamente rappresentate al Consiglio - come chiarito nell'esame delle posizioni del Gruppo Maiora, l'addebito attoreo - secondo cui gli sconfinamenti e la complessiva situazione del Gruppo Maiora fossero a conoscenza dell'Amministratore delegato, che "aveva espressamente acconsentito a talune delle operazioni configgenti con la citata delibera adottata dal Consiglio di amministrazione il 6 settembre 2017, finalizzata all'attenuazione del rischio sulla esposizione", e che nella decisioni vi fosse il

pagina 181 di 192

coinvolgimento nelle decisioni del Condirettore Generale [REDACTED] e del Presidente del Consiglio di amministrazione [REDACTED] – trova riscontro nei seguenti dati:

- i) nella Contestazione formale di Banca d'Italia notificata alla Banca il 20 giugno 2019;
- ii) nella Relazione della funzione Internal Auditing del 18 dicembre 2018, ove, nel dar seguito alla nota del 13 novembre 2018 della Banca d'Italia - la quale invitava «a condurre una verifica analitica sull'appropriatezza della classificazione e degli accantonamenti in essere a valere sulle esposizioni creditizie nei confronti dei Gruppi Maiora e Parnasi» - rilevava:

(a) una assenza di proposte/informative al Consiglio di amministrazione della Banca, normativamente previste o espressamente richieste, da parte dell'Amministratore Delegato e delle sue strutture (tra cui il Comitato Credito composto anche da [REDACTED]), in relazione:

- all'aggravamento del rischio del Gruppo Maiora nel primo semestre 2018;
- alle modalità attraverso le quali si era realizzato (in particolare rilevando progressivi e reiterati sconfinamenti non rientrati che hanno generato un incremento di «utilizzato» nel primo semestre 2018);

(b) una non completa, adeguata e tempestiva rappresentazione al Consiglio di amministrazione dello stato di tensione finanziaria e dell'aumento della rischiosità del Gruppo Maiora.

In sostanza, se dal 2012 al 2017 l'attività creditizia in favore del Gruppo Maiora non è stata improntata ai canoni della diligenza professionale esigibile dall'accorto banchiere, per negligente sottovalutazione della condizione economico-patrimoniale o della congruità delle garanzie offerte e delle capacità di rientro, a partire dal primo semestre del 2018, sulla base degli elementi innanzi indicati, deve fondatamente ritenersi che le successive operazioni si siano connotate per consapevole violazione delle regole [REDACTED] vità creditizie, conclusione desumibile dall'omissione informativa posta in essere da [REDACTED], quale componente del Comitato Crediti, e dall'A [REDACTED]

pagina 182 di 192

L'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa va pertanto accolta.

La domanda di manleva proposta dai convenuti nei confronti di in ordine agli addebiti posti in essere nel corso del relativo periodo di copertura, va pertanto rigettata.

In ordine alla domanda di garanzia avanzata nei confronti della società , la polizza n. 30339085 riguardava il periodo 24.1.2018-24.1.2019 ed era del tipo secondo rischio in eccesso rispetto alla polizza emessa da per il medesimo periodo ed alle medesime condizioni della polizza a primo rischio.

Ne discende che l'indennizzo assicurativo deve ritenersi astrattamente invocabile, al pari delle polizze di , per le operazioni eseguite nell'anno 2018.

Per le ragioni innanzi esposte la domanda avanzata da è inammissibile, stante la tardiva formulazione in sede di memoria ex art.183, comma 6, n. 1, c.c.

Analogamente, va rigettata la domanda di manleva di in accoglimento dell'eccezione di inoperatività della copertura per fatti dolosi.

Va rigettata la domanda di manleva proposta dal convenuto ei confronti dell'attrice, spiegata nell'eventualità dell'accertamento di cause di invalidità delle polizze, nella specie escluse, discendendo il rigetto delle domande di garanzia, nei limiti di quanto innanzi precisato, dall'ambito di operatività della copertura assicurativa.

Il convenuto non ha peraltro allegato e provato che, all'atto di instaurazione del rapporto contrattuale con la Banca, quest'ultima avesse assunto l'obbligo di stipulazione a sua tutela di copertura assicurativa di maggior estensione oggettiva.

Sono, di contro, assorbite le domande di manleva dei convenuti ,

pagina 183 di 192

spiegate nei confronti dell'attrice, per i vizi di invalidità od inefficacia della copertura assicurativa, posto che gli illeciti addebitati ai medesimi ricadono nel periodo di piena operatività della copertura

Sono egualmente assorbite le domande di manleva dei convenuti estranei agli illeciti relativi ai periodi della copertura offerta da

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, i convenuti soccombenti

vanno condannati, in solido, in favore dell'attrice, al rimborso delle spese processuali, liquidate, secondo i criteri del D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi ed incremento medio del 15% per superamento dello scaglione massimo, rapportati al valore della domanda accolta, con maggiorazione del 20%, in ragione della complessità attività difensiva conseguente al numero delle controparti, in complessivi € **82.435,77, oltre esborsi per € 3.399,00, 15% per spese generali, cpa ed iva se e come per legge dovuti**, importo posto in via solidale, per intero, a carico di e sino alla concorrenza delle somme di seguito indicate, commisurate al valore della minore domanda accolta, nei confronti degli altri convenuti soccombenti:

valore domanda accolta: € 85.000.000,00 (Gruppo Maiora) + € 13.800.000,00 (Ferrara 2007) + € 3.452.553,00 (Fim) + € 6.877.487,00 (Apeiron) : € **109.130.040,00;**

compenso: € 22.457,00, con 8 incrementi del 15%: € 68.696,48, con maggiorazione del 20%: € **82.435,77, oltre esborsi ed accessori;**

pagina 184 di 192

valore della domanda accolta: € 18.000.000,00 (Gruppo Maiora) + € 13.800.000,00 (Ferrara 2007)
+ € 3.452.553,00 (Fim) + € 6.877.487,00 (Apeiron): **€ 42.130.040,00;**

compenso: € 22.457,00, con 7 incrementi del 15%: € 59.736,06, con maggiorazione del 20%: €
71.683,27, oltre esborsi ed accessori;

valore della domanda accolta: € 13.800.000,00 (Ferrara 2007) + € 3.452.553,00 (Fim) +
6.877.487,00 (Apeiron): **€ 24.130.040,00;**

compenso: € 22.457,00, con 6 incrementi del 15%: € 51.944,40, con maggiorazione del 20%: €
62.333,28, oltre esborsi ed accessori;

valore della domanda accolta: € 3.438.744,00;

compenso: € 22.457,00 con 3 incrementi del 15%: € 34.154,29, con maggiorazione del 20%: €
40.985,15, oltre esborsi ed accessori;

valore della domanda accolta: € 2.575.000,00;

compenso: € 22.457,00, con 3 incrementi del 15%: € 34.154,29, con maggiorazione del 20%: €
40.985,15, oltre esborsi ed accessori;

valore della domanda accolta: € 4.000.000,00;

compenso: € 22.457,00, con 3 incrementi del 15%: € 34.154,29, con maggiorazione del 20%: €

pagina 185 di 192

40.985,15, oltre esborsi ed accessori.

L'attrice va, di contro, condannata al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti

liquidate per ciascuno in **€ 36.580,09, oltre 15%**

per spese generali, cpa ed iva se e come per legge dovuti, secondo i criteri del D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi ed incremento medio del 5%, reiterato per 10 volte sino al valore della domanda, con distrazione in favore del difensore del convenuto

Vanno compensate le spese di lite tra i convenuti chiamanti,

costituendone grave ed eccezionale

ragione l'equivoca indicazione del modulo contrattuale.

La società

soccombente in relazione alla domanda di manleva, va

condanna al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti chiamanti

liquidate per ciascuno in **€ 25.825,55, oltre esborsi per**

iscrizione a ruolo, 15% per spese generali, cpa ed iva se e come per legge dovuti, secondo i criteri del D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi ed unico incremento del 15%, rapportati al valore della quota del massimale aggregato spettante ad ognuno.

I convenut

soccombenti in ordine alla domanda di

manleva, vanno condannati, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore di

liquidate in **€ 25.825,55, oltre 15% per spese**

generali, cpa ed iva se e come per legge dovuti, per ciascuna società, secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, con incremento del 15% per il superamento dello scaglione di maggior valore, rapportati al valore della quota del massimale aggregato invocabile da ognuno.

Va disposta la compensazione delle spese di lite tra gli ulteriori convenuti chiamanti

pagina 186 di 192

e le dette

ultime compagnie, nonché tra e la in ragione del mancato esame delle relative domande per assorbimento.

Le spese di cui vanno poste in via definitiva, in solido, a carico dei convenuti soccombenti

e della chiamata

Non va accolta la richiesta di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c., in quanto misura non apprezzabile ai fini della riparazione del danno.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione dell'8/15.10.2020, dalla s.p.a., già S.C.p.A., in amministrazione straordinaria, ora Banca s.p.a., nei confronti di

con la chiamata in causa di

, così provvede:

1) in parziale accoglimento della domanda, condanna:

per le operazioni del Gruppo I

in
pagina 187 di 192

solido, al pagamento, i primi due, della somma di € 85.000.000,00, il terzo sino alla concorrenza di € 18.000.000,00, in favore di [Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni;

per l'operazione [s.r.l.:

[in solido,
al pagamento della somma di € 13.800.000,00 in favore di [Banca s.p.a., a titolo di
risarcimento danni;

per l'operazione [2007 s.r.l. in
solido con i convenuti del precedente punto, al pagamento, in favore di [Banca, a titolo di
risarcimento danni, della somma (sino alla concorrenza della stessa) pari, per ognuno, al decuplo
del compenso annuo percepito, da intendersi quale netto deliberato dalla società per l'esercizio
inerente l'operazione;

per l'operazione [s.r.l.:

[in solido, al pagamento
della somma di € 3.452.553,00 in favore di [Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni;

per l'operazione [s.r.l. in solido con i
convenuti del precedente punto, al pagamento, in favore di [Banca, a titolo di risarcimento
danni, della somma (sino alla concorrenza della stessa) pari, per ognuno, al decuplo del compenso
annuo percepito, da intendersi quale netto deliberato dalla società per l'esercizio inerente
l'operazione;

per l'operazione

in solido, al pagamento, i primi dodici, della somma di € 6.877.487,00, l'ultimo sino alla concorrenza di € 3.438.744,00, in favore di [] Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni;

per l'operazione [] in solido con i convenuti del precedente punto, al pagamento, in favore di [] Banca, a titolo di risarcimento danni, della somma (sino alla concorrenza della stessa) pari, per ognuno, al decuplo del compenso annuo percepito, da intendersi quale netto deliberato dalla società per l'esercizio inerente l'operazione;

la convenuta [] al pagamento della somma di € 2.575.000,00 in favore di [] Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni, con maggiorazione delle somme oggetto di condanna a carico di tutti i convenuti soccombenti del danno da svalutazione monetaria, determinato ai sensi dell'art.1224, comma II, c.c., secondo gli indici istat, dalla data dell'illecito, individuata in quella di deliberazione delle singole operazioni e, per i finanziamenti chirografari del Gruppo [] non oggetto di proroga, nel 31.12.2017, nonché, per la società di revisione, nel pagamento del relativo compenso sino alla data odierna, oltre gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;

2) rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti di []

3) in parziale accoglimento della domanda di manleva, condanna [] al pagamento della somma di € 10.000.000,00 in favore dei convenuti []

[] con ripartizione del massimale aggregato nell'identica misura tra tutti i proponenti la domanda di manleva;

4) dichiara inammissibile la domanda di garanzia proposta da [] nei confronti di []

pagina 189 di 192

5) rigetta la domanda di garanzia proposta da nei confronti di

6) dichiara assorbite le domande di manleva proposte dai convenuti
nei confronti dell'attrice;

7) dichiara assorbite le ulteriori domande di manleva nei confronti di
e di ,

8) rigetta le domande di risarcimento danni ex art.96 c.p.c., proposte da

9) rigetta la domanda di manleva proposta da [nei confronti dell'attrice;

10) condanna, in solido, i convenuti

al rimborso delle spese processuali in favore
dell'attrice, liquidate in complessivi € 82.435,77, oltre € 3.399,99 per esborsi, 15% per spese
generalі, cpa ed iva come per legge, importo posto in via solidale, per intero, a carico di
e sino alla concorrenza della somma di € 71.683,27, oltre esborsi
ed accessori, per di € 62.333,28, oltre esborsi ed accessori, per

i € 40.985,15, oltre
esborsi ed accessori, per

pagina 190 di 192

11) condanna l'attrice al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti
liquidate per ciascuno in € 36.580,09, oltre
15% per spese generali, cpa ed iva se e come per legge dovuti, con distrazione in favore del
difensore del convenuto

12) condanna la società al rimborso delle spese processuali in favore dei
convenuti

liquidate per ciascuno in € 25.825,55, oltre spese di iscrizione a ruolo, 15% per spese
generali, cpa ed iva se e come per legge dovuti;

13) condanna i convenuti in solido, al rimborso
delle spese processuali in favore di

liquidate in € 25.825,55, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva se e come per legge
dovuti, per ciascuna società;

14) compensa le spese processuali tra i convenuti chiamanti,

15) compensa le spese processuali tra i convenuti chiamanti |

16) compensa le spese processuali tra e la

17) pone in via definitiva le spese di ctu, in solido, a carico dei convenuti

e della chiamata

pagina 191 di 192

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata delle imprese, il 22.12.2025.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Rana

Il Giudice est.

Dott.ssa Raffaella Simone

pagina 192 di 192